



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26)

Stato: 17.01.2022

1. Situazione iniziale

Con decisione del 23 giugno 2021, sulla scia degli allentamenti decisi vista la situazione epidemiologica favorevole, il Consiglio federale ha sottoposto a revisione totale l'ordinanza COVID-19 situazione particolare.

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare, oggetto del presente rapporto esplicativo, si fonda sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp) e disciplina i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, i provvedimenti di protezione dei lavoratori nonché l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione del 13 gennaio 2022.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (sezione 1)

Articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, la presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, i provvedimenti mirano da un lato a prevenire la diffusione del coronavirus (della COVID-19) (ad esempio rispettando il distanziamento sociale tra le persone o indossando la mascherina) e dall'altro a interrompere le catene di trasmissione (in particolare mediante l'identificazione delle persone entrate in contatto con persone infette [tracciamento dei contatti]) e impedire la diffusione del virus.

¹ RS 818.101

Articolo 2

Il *capoverso 1* contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni specifiche, continuano a poter emanare disciplinamenti nell'ambito delle loro competenze. Queste competenze vanno intese tenendo presente che nell'ambito della situazione particolare la responsabilità principale spetta nuovamente ai Cantoni. La presente disposizione non è contraria in particolare alla facoltà di ordinare provvedimenti esecutivi secondo l'articolo 40 LEp. In merito al margine di manovra dei Cantoni nei settori nei quali la presente ordinanza prevede provvedimenti si rimanda anche agli articoli 22 e 23.

Capoverso 2: già nell'inverno e nella primavera del 2021 nelle scuole di livello secondario II vigeva l'obbligo della mascherina sulla base del diritto federale. La presente disposizione prevede nuovamente tale obbligo nei luoghi chiusi, sia durante le ore di lezione, sia nelle pause. Al di fuori degli orari di punta, quando negli edifici hanno luogo manifestazioni extrascolastiche, si applicano le consuete prescrizioni per le manifestazioni nonché l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico secondo l'articolo 6.

Tutti gli altri provvedimenti nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola di livello secondario II rimangono di competenza dei Cantoni.

Articolo 3

Si applicano limitazioni dell'accesso differenti in funzione del settore a cui la struttura accessibile al pubblico è attribuibile e del tipo di manifestazione. L'accesso può essere limitato a persone a partire dai 16 anni con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test (3G), a persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G) o a persone che dispongono sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia del risultato negativo di un test (2G+). La presente disposizione definisce i diversi tipi di certificato che devono essere presentati in funzione della limitazione dell'accesso facendo riferimento alle disposizioni pertinenti nell'ordinanza sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2).

Nei settori della vita quotidiana (p. es. i trasporti pubblici o il commercio al dettaglio) non è invece previsto l'impiego del certificato COVID. Se un gestore dovesse optare per l'impiego del certificato nell'ambito dell'autonomia privata (a condizione che la legge non preveda l'obbligo della prestazione, p. es. l'obbligo di trasporto, e non sussista alcuna lesione della personalità), ciò non avrebbe alcuna conseguenza per le misure di protezione da adottare e le eventuali limitazioni della capienza: queste ultime restano obbligatorie indipendentemente dal fatto che l'accesso sia riservato alle persone con un certificato o che la struttura sia aperta a tutti.

Articolo 3a

Capoverso 1: se sussiste una limitazione dell'accesso, essa si applica esclusivamente alle persone a partire dai 16 anni. I bambini e gli adolescenti al di sotto dei 16 anni possono accedere anche senza certificato. Se con una limitazione dell'accesso 2G+ l'obbligo di portare una mascherina facciale nei luoghi chiusi decade, sono esentati dall'obbligo della mascherina anche i bambini e gli adolescenti al di sotto dei 16 anni.

Capoverso 2: se l'accesso è limitato secondo la regola 2G+, le persone che dispongono di un certificato di vaccinazione o di guarigione valido da non oltre 120 giorni sono esentate dall'obbligo aggiuntivo di test, a prescindere dal fatto che si tratti di una prima vaccinazione completa o di una vaccinazione di richiamo.

Capoverso 3: le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare né testare e che dispongono di un certificato di deroga (cfr. art. 3 lett. d) sono equiparate alle persone che dispongono sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione sia di un certificato di test e possono dunque accedere anche in caso di limitazione dell'accesso secondo la regola 2G+. Tali persone non devono infatti essere escluse dalla vita pubblica, come deciso già con la modifica dell'ordinanza del 3 novembre 2021 sui certificati COVID-19. In questa disposizione si precisa unicamente che, allo scopo di garantire una migliore protezione per tali persone e per gli altri presenti, a queste persone non si applica la deroga all'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico o a manifestazioni a cui l'accesso è limitato secondo la regola 2G+.

Capoverso 4: per le persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici secondo l'allegato 4, la non vaccinazione non è una libera scelta e pertanto non dovrebbe essere loro impedito l'accesso a strutture e manifestazioni con obbligo del certificato. Presentando un certificato medico che attesta la presenza di controindicazioni mediche alla vaccinazione, queste persone sono trattate allo stesso modo delle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, a condizione che possano presentare un certificato di test. Con un certificato di test possono quindi accedere non solo a strutture e manifestazioni con obbligo di certificato accessibili secondo la regola 3G, bensì anche a quelle accessibili secondo la regola 2G o 2G+. Per queste persone l'obbligo secondo l'articolo 6 di indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi vale anche in strutture e a manifestazioni alle quali sulla base di una severa limitazione dell'accesso non vige l'obbligo della mascherina; non si applica per loro la deroga secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera i.

Capoverso 5: sono validi unicamente i certificati rilasciati da un medico che esercita in Svizzera, autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge sulle professioni mediche (RS 811.11). Inoltre deve trattarsi di uno specialista che dispone di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializzazione al quale è attribuita la relativa verifica. Questa istruzione è destinata agli specialisti interessati; i gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni possono unicamente verificare se l'emittente è un medico.

I singoli motivi sono esposti nell'allegato 4 (*cpv. 4*) unicamente come guida per i medici interessati. Per ragioni legate alla protezione dei dati nel certificato non può essere indicato il motivo concreto.

2.2 Provvedimenti nei confronti delle persone (sezione 2)

Articolo 4

Questa disposizione stabilisce le norme di base che la popolazione e i privati devono rispettare nella vita di tutti i giorni. A tal fine rimanda alle raccomandazioni e alle regole di igiene e di comportamento emanate, aggiornate e pubblicate sul sito web dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sin dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LEp. Sono incluse norme sul distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, la rinuncia alle strette di mano o la tosse e gli starnuti. Le regole sono ricordate alla popolazione anche con immagini e brevi testi sui manifesti visibili nel frattempo un po' ovunque.

Articolo 5

Conformemente al *capoverso 1*, chi viaggia nei settori chiusi di veicoli del trasporto

pubblico come i treni, i tram, gli autobus, i battelli, gli aeromobili e gli impianti a fune deve portare una mascherina facciale. L'obbligo non vale per chi consuma uno spuntino (consumazione breve) a bordo di un veicolo. Nelle aree esterne, per esempio sui battelli o sulle seggiovie, non è obbligatorio portare la mascherina. Sui mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige per il territorio nazionale a partire dal confine, fatti salvi i disciplinamenti esteri per il territorio dei rispettivi Stati.

Per mascherine facciali ai sensi della presente disposizione si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Primariamente si raccomandano mascherine certificate o conformi. Le mascherine in tessuto che soddisfano i requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force sono da preferire alle altre, soprattutto a quelle di produzione propria. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Sono esclusi dall'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni (*lett. a*). Poiché questi bambini si avvicinano molto gli uni agli altri senza indossare una mascherina facciale nel tempo libero e in parte anche a scuola, per loro un obbligo della mascherina sui mezzi pubblici non appare giustificato.

D'altro canto sono esentate dall'obbligo della mascherina anche le persone che possono dimostrare (p. es. mediante certificato medico) di non poterla portare per motivi particolari (*lett. b*). Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d'ansia se si porta una mascherina, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie ecc.). Per dimostrare i motivi medici è necessario l'attestato di una persona autorizzata secondo la legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche o la legge del 18 marzo 2011³ sulle professioni psicologiche (solo psicoterapeuti, non psicologi) a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale e presso la quale la persona esentata dall'obbligo della mascherina è in cura. In caso di disabilità che ostano manifestamente all'uso di una mascherina (p. es. motricità mancante o molto limitata delle braccia o del busto) non deve essere esibito alcun attestato.

In particolare, il personale o gli accompagnatori possono ovviamente togliersi la mascherina se necessitano di comunicare con persone con una disabilità (p. es. disabilità uditiva, disturbi cognitivi, disturbi dell'attenzione). Come esempio di motivi non medici può essere citato il caso di un artigiano che svolge un'attività lucrativa indipendente, se durante lo svolgimento della sua attività in una struttura accessibile al pubblico non può portare una mascherina per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività. Sono insufficienti, invece, le autodichiarazioni delle persone interessate che non indicano un motivo professionale particolare ai sensi della presente disposizione.

L'obbligo di portare la mascherina facciale riguarda ogni singola persona e viene comunicato attivamente sia dalla Confederazione sia dai Cantoni e dalle imprese di trasporto. Nell'ambito dell'esecuzione possono contribuire all'attuazione di quest'obbligo, nei limiti delle loro possibilità, sia i conducenti dei veicoli sia altro personale. È ipotizzabile, ad esempio, che l'autista di un autobus che noti alcune persone che non portano la mascherina facciale ricordi l'obbligo di portarla mediante un annuncio e ritardi per un attimo la partenza per dare la possibilità alle persone interessate di indossarne una. Il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio può chiedere alle persone

² RS 811.11

³ RS 935.81

senza mascherina di scendere alla fermata successiva. Gli organi di sicurezza secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁴ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), ossia il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie. Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi non ottempera alle disposizioni di queste persone è punito con la multa. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI nonché art. 84 cpv. 1 LEp).

I veicoli nei quali vige l'obbligo di portare la mascherina (treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune) sono elencati nel capoverso 1 soltanto a titolo di esempio. Il *capoverso 2* chiarisce quali veicoli rientrano in questa categoria. Ai sensi della *lettera a*, si tratta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori (LTV). La LTV disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV). Nei settori chiusi di questi veicoli utilizzati per il trasporto di persone vige quindi l'obbligo di portare una mascherina facciale. In questo senso si intendono per veicoli in particolare anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV).

La *lettera b* precisa l'obbligo della mascherina sugli aeromobili, che vige per gli aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948⁶ sulla navigazione aerea. L'obbligo si applica dunque a tutti i voli internazionali in arrivo o in partenza da aeroporti svizzeri (compresi quelli all'interno della Svizzera), indipendentemente dal territorio sorvolato o dalla sede della compagnia aerea. Purché questi voli o le imprese nazionali ed estere che effettuano il trasporto commerciale di persone con aeromobili siano soggetti all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in virtù dei suddetti articoli della legge sulla navigazione aerea, l'obbligo può essere senz'altro imposto. La limitazione agli aeromobili utilizzati nel traffico di linea o charter è necessaria perché altrimenti l'obbligo della mascherina vigerebbe anche per i voli di diporto effettuati nell'ambito di un'attività di volo commerciale. Questi voli non rientrano tuttavia nei trasporti pubblici di cui all'articolo 5.

Articolo 6

Il *capoverso 1* prevede che in tutta la Svizzera sia obbligatorio portare la mascherina nei luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico. Tale disposizione si applica anche se è prevista una limitazione dell'accesso secondo la regola 3G o 2G (per le deroghe, si vedano le spiegazioni relative al capoverso 2).

Chi viaggia nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve già portare una mascherina facciale secondo l'articolo 5 capoverso 1. La presente disposizione estende quest'obbligo alle persone che si trovano in aree di attesa chiuse di ferrovie, tram e autobus o in stazioni ferroviarie chiuse (p. es. la stazione sotterranea di Zurigo), aeroporti o altri settori di accesso

⁴ RS 745.2

⁵ RS 745.1

⁶ RS 748.0

chiusi (p. es. stazioni di impianti a fune) dei trasporti pubblici.

L'obbligo della mascherina vige inoltre in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Per «luoghi chiusi» accessibili al pubblico si intendono quelli aperti al pubblico nelle strutture accessibili al pubblico. Tra questi figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani. Sono da considerarsi accessibili al pubblico anche i locali che possono essere messi a disposizione del pubblico in affitto, anche se a titolo gratuito (per esempio sale separate in un hotel o in un ristorante, baite di montagna affittabili per feste). L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p. es. servizi sociali o tribunali).

Spetta al gestore interessato stabilire quali settori rientrano tra i luoghi chiusi quando non è del tutto chiaro in base alla situazione, per esempio nelle aree esterne semi-chiuse di negozi o mercati di hobbistica e giardinaggio oppure in strutture museali o per manifestazioni. Se necessario, la delimitazione è stabilita d'intesa con l'autorità cantonale competente. Nei trasporti pubblici sono considerate aree esterne ad esempio tutti i marciapiedi ferroviari (sotterranei o al pianterreno) e le fermate, compresi i sottopassaggi e i cavalcavia, ma anche settori come atri e aree commerciali, se presentano ampie aperture su almeno due lati. Sono invece considerati settori chiusi gli impianti ferroviari sotterranei chiusi (p. es. la stazione ferroviaria sotterranea di Zurigo, compresi i settori accesso, e le aree di attesa chiuse) e le aree commerciali sotterranee. Nelle situazioni non chiare spetta ai gestori valutare la classificazione d'intesa con le autorità e contrassegnare le aree di conseguenza per quanto riguarda l'obbligo della mascherina o meno (criteri: dimensione delle aperture, «corrente d'aria», spazi molto ampi ecc.).

Per mascherina facciale si intendono, come nell'articolo 5 (veicoli del trasporto pubblico), le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente. Sciarpe o altri tessuti non specifici non sono considerati mascherine facciali ai sensi della presente disposizione.

Al *capoverso 2* sono previste deroghe per le seguenti persone:

- *lettere a e b*: i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a e b);
- *lettera c*: le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia. Non sembra adeguato portare costantemente la mascherina durante la custodia, in particolare di bambini piccoli. I minori di 12 anni sono già esonerati dalla relativa disposizione derogatoria generale. Anche per le altre persone, nelle strutture di custodia dei bambini la mascherina dev'essere portata secondo i piani di protezione previsti, cioè in situazioni particolari o in base alle circostanze locali. Per le persone che si occupano della custodia, portare la mascherina è fattibile, ma i dettagli devono essere previsti nel piano di protezione. Occorre tener presente

che, per quanto nell'ambito del lavoro viga un obbligo generalizzato della mascherina (cfr. art. 25), nelle strutture di custodia dei bambini e in strutture simili spetta al datore di lavoro decidere le misure di protezione idonee in base alla situazione. Al riguardo si può prendere spunto dalle raccomandazioni sull'uso della mascherina della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse). Anche le persone in istituti di formazione al di fuori della scuola dell'obbligo e del livello secondario II non devono portare la mascherina, se ostacola notevolmente l'assistenza o l'insegnamento (p. es. lezioni di logopedia);

- *lettera d*: chi come paziente o cliente segue un trattamento al viso, come per esempio un trattamento dentistico, di igiene dentaria o estetico è ovviamente esentato dall'obbligo della mascherina. Spetta ai professionisti prevedere misure di protezione idonee;
- *lettera e*: le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, ad esempio durante assemblee comunali o congressi. Anche per le persone attive in funzioni e cerimonie religiose portare la mascherina per compiere determinate azioni non è sempre possibile; anche in questi casi vige una deroga all'obbligo;
- *lettera f*: l'articolo 20 lettera a stabilisce che durante la pratica di un'attività sportiva o culturale non vige l'obbligo di portare una mascherina facciale. Ciò vale anche nei luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture di cui all'articolo 6 capoverso 1;
- *lettera g*: nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club che limitano l'accesso soltanto secondo la regola 2G e non secondo la regola 2G+, gli ospiti devono portare la mascherina facciale, tranne quando sono seduti al tavolo. Per le persone attive presso tali strutture che hanno un rapporto di lavoro con l'organizzatore o il gestore oppure con suoi subappaltatori si applicano le prescrizioni secondo l'articolo 25 e pertanto l'obbligo della mascherina ivi previsto (a prescindere dal fatto che la struttura limiti l'accesso secondo la regola 2G o 2G+). Se a una manifestazione o in una struttura vige l'obbligo di certificato secondo la regola 2G+, anche i giovani dai 12 ai 16 anni sono esentati dall'obbligo della mascherina;
- *lettera h*: le persone presenti nei settori destinati al pubblico (p. es. cinema, partita di hockey su ghiaccio) beneficiano di un'esenzione dall'obbligo della mascherina per il consumo di cibi e bevande al posto a sedere;
- *lettera i*: l'obbligo di portare una mascherina facciale è esteso in modo generalizzato ai luoghi chiusi, ovvero anche a manifestazioni o fiere specializzate e fiere aperte al pubblico presso strutture nelle quali per le persone a partire dai 16 anni l'accesso è limitato alle persone con un certificato, tranne nel caso in cui l'accesso alle strutture o alle manifestazioni è limitato secondo la regola 2G+. Se queste strutture e manifestazioni non limitano l'accesso secondo la regola 2G+, il consumo di cibo e bevande è consentito soltanto nei settori della ristorazione secondo le prescrizioni dell'articolo 12 o al posto a sedere del settore destinato al pubblico (cfr. lett. g e h). Questo vale anche per gli eventi con accesso limitato secondo la regola 2G che si tengono in locali presi in affitto, per esempio una riunione di un'associazione o una festa di matrimonio in una sala parrocchiale.

Come sui trasporti pubblici è consentito togliersi brevemente la mascherina, senza che ciò sia esplicitamente regolamentato. Si può naturalmente consumare una bevanda o un alimento senza mascherina, ma solo per il tempo necessario al consumo. Lo stesso vale se dev'essere mostrato l'intero viso per motivi di sicurezza o di identificazione (p.

es. nelle banche, per il controllo all'entrata nei locali).

Il *capoverso 5* stabilisce che, sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione deroghe all'obbligo della mascherina nei loro settori chiusi accessibili al pubblico (nelle aree esterne non vige l'obbligo della mascherina). Nel frattempo, infatti, nelle case di riposo e di cura la maggior parte degli ospiti è vaccinata, il che consente allentamenti nella vita quotidiana.

Le deroghe sono destinate agli ospiti immunizzati contro il SARS-CoV-2 in seguito a una vaccinazione (eseguita secondo le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP per vaccini anti-COVID-19 a mRNA, a partire dal giorno della seconda vaccinazione) o a un'infezione superata (lett. *a* e *b*). La durata delle deroghe è disciplinata nell'allegato 2, in cui sulla base dell'articolo 7 capoverso 2 è disciplinata anche la durata della deroga relativa alla quarantena dei contatti. L'allegato 2 disciplina inoltre quali vaccini danno diritto all'esenzione dall'obbligo della mascherina (*cpv. 5*). La competenza per l'aggiornamento dell'allegato 2 alle attuali conoscenze scientifiche è trasferita al Dipartimento federale dell'interno (DFI) dietro consultazione della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) (cfr. art. 29 *cpv. 2*). Attualmente, sulla base dei dati disponibili, la deroga vale 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione per le persone vaccinate; vale 365 giorni anche per le persone che hanno superato l'infezione e sono guarite.

Questa revoca dell'obbligo di portare la mascherina non è tuttavia automatica e va prevista nel piano di protezione. Siccome per il momento sono disponibili soltanto dati indiretti in merito all'efficacia della vaccinazione sulla trasmissione del virus, si raccomanda che le persone vaccinate continuino a portare una mascherina quando incontrano persone a rischio non ancora vaccinate.

Per definire gli istituti medico-sociali si può fare riferimento alla definizione nell'ambito del disciplinamento dei fornitori di prestazioni autorizzati a prelevare campioni ed eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (cfr. allegato 6 n. 1.1.2 lett. *a* dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁷). Per istituti medico-sociali s'intendono quindi gli istituti che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale. Vi rientrano tra l'altro le case di riposo, gli istituti per disabili o quelli per bambini e adolescenti, gli istituti che offrono aiuto in caso di dipendenza, gli istituti per le persone che hanno bisogno di protezione, alloggio e consulenza immediati, gli istituti che offrono misure d'integrazione professionale per persone dipendenti, le case di cura o gli istituti analoghi.

2.3 Quarantena dei contatti e isolamento (sezione 3)

Articolo 7

Il *capoverso 1* stabilisce quali persone sono messe in quarantena dall'autorità cantonale competente.

Per «quarantena» si intende l'isolamento di persone sospette malate o sospette contagiate, mentre in caso di persone malate o contagiate o che espellono agenti patogeni si parla di «isolamento» (cfr. art. 9). La quarantena o l'isolamento possono essere ordinati solo se la sorveglianza medica si rivela insufficiente. Pertanto la legge sancisce che questo provvedimento sia adottato solo a titolo sussidiario (art. 35 *cpv. 1* LEp).

Considerate l'attuale recrudescenza del numero di casi e la rapida progressione della

⁷ RS 818.101.24

variante Omicron, anche il numero di persone interessate dalla quarantena aumenta fortemente. D'ora in avanti quest'ultima è ordinata unicamente a coloro che vivono nella stessa economia domestica della persona il cui test è risultato positivo o a coloro che hanno similmente avuto un contatto stretto con una persona positiva in termini di frequenza e intensità. La nozione precedente di contatto stretto (contatto per più di 15 minuti a una distanza inferiore a 1,5 metri e senza adeguate misure di protezione) non è più determinante per la quarantena dei contatti.

Infatti, il rischio di trasmissione è considerato particolarmente elevato quando le persone soggiornano sotto lo stesso tetto e condividono con regolarità luoghi di vita comune (cucina, sala da pranzo, soggiorno ecc.). Tra queste persone rientrano i membri della famiglia, i domestici come le ragazze alla pari, ma anche le persone esterne presenti regolarmente in casa (p. es. i nonni che custodiscono i bambini a domicilio o i partner/coniugi che non condividono la stessa abitazione), i coinquilini e i residenti di istituti quali istituti medico-sociali, centri d'asilo e stabilimenti penitenziari. Sono comprese anche le persone che, per esempio durante le vacanze, soggiornano sotto lo stesso tetto.

Le persone che vivono nella stessa economia domestica o che hanno similmente avuto un contatto con una persona la cui malattia COVID-19 è confermata o probabile sono sospette malate o sospette contagiate ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 lettera a LEp nelle situazioni seguenti:

- se la persona la cui COVID-19 è confermata o probabile era sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo (lett. a); o
- se la persona la cui COVID-19 è confermata era asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione, se il test è risultato positivo, e fino all'isolamento della persona (lett. b).

Sono previste deroghe alla quarantena dei contatti. Il *capoverso 2 lettera a* precisa l'articolo 3a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020⁸ e stabilisce quali condizioni quadro devono essere adempiute affinché le persone vaccinate siano esentate dalla quarantena dei contatti. Nell'allegato 2 è stabilita la durata della deroga (120 giorni a partire dal completamento della vaccinazione, ovvero in Svizzera dopo la seconda dose; per il vaccino di Janssen solo a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione) e sono specificati i vaccini per i quali si applica la deroga: vaccinazione completa con un vaccino omologato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP, con un vaccino omologato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o con un vaccino omologato secondo la «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS» secondo le raccomandazioni di vaccinazione dello Stato nel quale è stata effettuata la vaccinazione (allegato 2 numero 1.1). Non è rilevante in quale Stato è somministrato il vaccino. Secondo la *lettera b* sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che prima del contatto stretto di cui al capoverso 1 si sono ammalate di COVID-19 e sono considerate guarite. Anche per questa fattispecie la durata della deroga è definita nell'allegato 2 (120 giorni a partire dal 6° giorno dopo la conferma del contagio). Tale deroga è giustificata dal fatto che le persone che si sono ammalate di SARS-CoV-2 godono di un certo grado di immunità e pertanto presentano un basso rischio di trasmissione.

Sono esentate dalla quarantena dei contatti anche le persone la cui attività è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale (*lett. c*). Con ciò vanno intese, per esempio, le persone la cui assenza metterebbe a repentaglio la presa in carico dei pazienti al punto che la sicurezza di questi ultimi non sa-

⁸ RS 818.102

rebbe più garantita o la cui assenza, in mancanza di personale, renderebbe impossibile il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Al fine di assicurare un'esecuzione coordinata dell'esenzione dalla quarantena (e dall'isolamento) da parte dei Cantoni, in collaborazione con l'approvvigionamento economico del Paese e l'Ufficio federale della protezione della popolazione è stato elaborato un elenco dei settori di grande importanza per la società e nei quali una mancanza di personale può mettere a repentaglio la sicurezza di approvvigionamento e più in generale la sicurezza e l'ordine pubblico in Svizzera (cfr. l'elenco allegato al presente rapporto esplicativo). Spetta all'autorità cantonale competente determinare le persone che beneficiano dell'esenzione di cui alla lettera c. L'autorità cantonale competente può decidere le esenzioni caso per caso o prendere una decisione di portata generale sulle categorie di persone che beneficiano dell'esenzione dalla quarantena e informarne le aziende interessate per assicurarne la corretta attuazione.

Il *capoverso 3* stabilisce che l'autorità cantonale competente può esentare dalla quarantena durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro i collaboratori delle aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti conformemente alla strategia di test della Confederazione. Questo allentamento è legato all'attuale strategia di test, che prevede l'esecuzione del maggior numero possibile di test in tutta la Svizzera. I test ampi e ripetuti nelle aziende consentono di identificare molto precocemente i casi di contagio, prevenendo un'ulteriore diffusione anche tra i collaboratori. La partecipazione a questi test è facoltativa, fatte salve alcune situazioni particolari per le quali la legislazione sul lavoro consente al datore di lavoro di imporre un obbligo di test. In una ponderazione rischi-benefici con le conseguenze economiche delle quarantene, il rischio residuo di contagio malgrado i test ripetuti può essere considerato accettabile. Non è prescritta alcuna percentuale minima di collaboratori tenuti a sottoporsi ai test. La deroga all'obbligo di quarantena non è neanche limitata ai collaboratori che partecipano ai test ripetuti. È però nell'interesse del datore di lavoro che ai test ripetuti partecipi una percentuale sufficiente di collaboratori, perché solo così si può prevenire il rischio di un focolaio esteso. Le singole condizioni relative al regime di test sono definite alle lettere a–c:

- secondo la *lettera a*, l'allentamento è riservato alle aziende che dispongono di un piano che assicura ai dipendenti un accesso semplice ai test in sede e che prevede che i dipendenti siano regolarmente informati sui vantaggi dei test; non è sufficiente mettere a disposizione i kit di test all'ingresso. Le informazioni regolari possono per esempio essere fornite attraverso e-mail circolari o comunicazioni scritte od orali;
- secondo la *lettera b* i dipendenti devono potersi sottoporre al test almeno una volta alla settimana;
- secondo la *lettera c* devono essere soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione. Il disciplinamento dell'assunzione delle spese prevede un sistema di dichiarazione da parte delle aziende interessate, che garantisce che i test siano eseguiti correttamente e le autorità cantonali competenti ne siano a conoscenza.

Capoverso 4: l'esenzione dalla quarantena dei contatti per le persone la cui attività è di grande importanza per la società o che lavorano in aziende che svolgono test ripetuti vale solo per recarsi sul posto di lavoro ed esercitare l'attività in questione. La nozione di posto di lavoro va interpretata in senso lato e non si limita ai rapporti di lavoro ai sensi della legge sul lavoro, ma si applica anche ai lavoratori indipendenti. Nella vita privata, le persone interessate devono attenersi alla quarantena ed evitare i contatti. Infatti, le prescrizioni da applicare sul luogo di lavoro secondo il principio STOP sono

più severo (cfr. art. 25) che nella sfera privata. Se si tratta dell'eccezione prevista al capoverso 3, vi è motivo di pensare che, in virtù del capoverso 6 lettera b, i Cantoni non permetteranno alle aziende che non possono rispettare le severe prescrizioni disciplinate nell'articolo 25 di beneficiare di un'esenzione dalla quarantena. Le raccomandazioni elaborate dall'UFSP per il ritorno del personale esentato dalla quarantena nel settore sanitario presentano determinate misure atte a evitare la trasmissione della malattia in caso di contaminazione e possono essere estese ad altri settori. Siccome la sensibilità dei test rapidi è minore, non vengono scoperti tutti i casi; nell'ambito privato, dove non è garantito il rispetto delle misure di protezione, bisogna pertanto continuare a rispettare la quarantena.

Se in un'azienda si verificano due o più casi positivi, il servizio cantonale competente è responsabile di analizzare i casi e, in caso di sospetto di contagi all'interno dell'azienda, ordinare provvedimenti volti a prevenire i focolai, ad esempio test supplementari o quarantene.

Capoverso 5: in casi debitamente motivati, l'autorità cantonale competente può derogare agli articoli 7 e 8 caso per caso o per determinati gruppi di persone. Può prevedere ulteriori esenzioni o agevolazioni oppure decidere di revocare anticipatamente una quarantena. Può prevedere, per esempio, un'esenzione dalla quarantena per i bambini in età scolare i cui genitori sono risultati positivi al test, rispettando il piano di protezione vigente nelle scuole frequentate da questi bambini. L'autorità cantonale competente può inoltre ordinare una durata più lunga della quarantena o prevedere una quarantena dei contatti nonostante le condizioni richieste non siano soddisfatte qualora ciò si riveli necessario per evitare la propagazione della COVID-19. Per esempio, può essere necessario imporre la quarantena in particolare a persone infette da variants of concern (VOC), a prescindere dal fatto che siano guarite o vaccinate. È inoltre possibile ordinare la quarantena in aziende che effettuano test secondo il capoverso 3 quando i risultati dei test sono positivi.

Secondo il *capoverso 6*, i Cantoni devono informare l'UFSP in merito alle agevolazioni o agli inasprimenti adottati nei confronti di determinate categorie di persone.

Articolo 8

Il *capoverso 1* stabilisce che in linea di principio la quarantena dei contatti dura 5 giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile. Sono fatti salvi gli ordini diversi dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 7 capoverso 5 (*cpv. 2*)

Per quanto riguarda il pagamento del salario ai dipendenti durante la quarantena, va notato che la questione della capacità lavorativa è regolata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁹ (cfr. in particolare gli art. 324 e 324a). La questione del diritto all'indennità di perdita di guadagno è regolata dalle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno¹⁰.

Articolo 9

Secondo il *capoverso 1* l'autorità cantonale competente ordina un isolamento di 5 giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal coronavirus SARS-CoV-2. La

⁹ RS 220

¹⁰ RS 830.31

durata di 5 giorni costituisce lo standard; quanto debba effettivamente durare l'isolamento dipende infatti da diversi fattori, tra cui la gravità dei sintomi o il grado di immunosoppressione, in funzione dei quali, ossia se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, il Cantone può ordinare una durata dell'isolamento più lunga (cpv. 2).

Come per la quarantena dei contatti, anche per l'isolamento deve essere stabilito un inizio. Secondo il *capoverso 3* la durata dell'isolamento inizia a decorrere il giorno in cui si manifestano i sintomi (*lett. a*) o, se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica, il giorno in cui si è sottoposta al test (*lett. b*). Questi giorni corrispondono pertanto al giorno 1 dell'isolamento della durata di 5 giorni.

Secondo l'articolo 31 capoverso 4 LEp i provvedimenti secondo gli articoli 33–38 LEp possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la diffusione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente. In relazione all'isolamento, secondo il *capoverso 4* ciò significa che l'autorità cantonale competente revoca l'isolamento non prima del decorso di 5 giorni se la persona in isolamento è priva di sintomi per almeno 48 ore (*lett. a*) oppure continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento (*lett. b*).

La decisione sulla terminazione dell'isolamento spetta ancora all'autorità cantonale competente. La persona in isolamento non può quindi interrompere l'isolamento autonomamente. Ciò è opportuno anche solo per il fatto che la persona posta in isolamento non può essa stessa valutare in maniera affidabile se è priva di sintomi.

Chi si sottrae a una quarantena o a un isolamento ordinati, secondo l'articolo 83 LEp commette una contravvenzione punita con multa di massimo 10 000 franchi (art. 83 cpv. 1 lett. h LEp), in caso di negligenza con multa fino a 5000 franchi. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni (cfr. 84 cpv. 1 LEp).

Secondo il *capoverso 5*, analogamente a quanto avviene per la quarantena dei contatti, i Cantoni possono prevedere deroghe all'isolamento per determinate categorie di persone la cui attività è di grande importanza per la società e che lavorano in settori nei quali vi è una grave mancanza di personale che mette a repentaglio la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico (cfr. il commento all'art. 7 cpv. 2 lett. c). Un'esenzione dall'isolamento è possibile soltanto se un piano di protezione prevede misure di protezione specifiche al fine di assicurare che la persona risultata positiva al test non possa trasmettere il SARS-CoV-2 ad altre persone, per esempio a colleghi o clienti. Le persone esentate dall'isolamento, per esempio, non devono svolgere attività a contatto con il pubblico.

Capoverso 6: l'esenzione dall'isolamento vale solo per recarsi sul posto di lavoro ed esercitare l'attività in questione. Le persone esentate devono rispettare la distanza obbligatoria e sono tenute a portare una mascherina facciale al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio.

2.4 Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni (sezione 3)

Articolo 10

Conformemente al *capoverso 1*, l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di tutte le strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e agli organizzatori di manifestazioni. In assenza di un piano attuabile,

la struttura non può essere aperta al pubblico o la manifestazione non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare le persone presenti nei locali di vendita, di fornitura di servizi o di formazione o nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e quindi i clienti, gli ospiti, i visitatori e i partecipanti. Devono essere incluse anche le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione; ai lavoratori si applicano le disposizioni speciali dell'articolo 25, che devono essere coordinate con i provvedimenti previsti nel piano di protezione (cfr. allegato 1 n. 1.1.2 cpv. 2).

Il *capoverso 2* si applica in qualità di prescrizione generale a tutti i piani di protezione. I piani di protezione devono prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e l'aerazione e illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. Devono illustrare ad esempio la messa a disposizione di disinfettante, la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti.

Secondo la *lettera b*, il gestore deve prevedere, nei piani di protezione, provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6, ad esempio controlli adatti alla situazione, adeguati pannelli informativi, sensibilizzazione del personale nel settore di accesso ecc. Le persone che, pur essendo state avvertite e ammonite, non rispettano l'obbligo della mascherina, devono essere allontanate. I gestori sono tuttavia tenuti ad adattare i loro piani di protezione alla presenza di persone che per motivi particolari non possono portare mascherine facciali (art. 6 cpv. 2) (*lett. d*). In presenza di persone appartenenti a questo gruppo, o si deve per esempio rispettare la distanza obbligatoria oppure si devono adottare altri provvedimenti di protezione (p. es. l'installazione di barriere o di divisori trasparenti).

Nel quadro dell'esecuzione, è ripetutamente emersa la domanda circa le situazioni nelle quali il piano di protezione deve prevedere il rilevamento dei dati di contatto. Pertanto la *lettera c* chiarisce che la registrazione dei dati di contatto deve avvenire solo nei casi espressamente previsti dall'ordinanza. Se in base alle prescrizioni della presente ordinanza occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 11, ciò deve avvenire conformemente all'allegato 1 numero 1.4. La registrazione dei dati di contatto serve al tracciamento dei contatti (art. 33 LEp), ma non previene la trasmissione in loco e non va quindi attuata prioritariamente bensì solo laddove non è possibile portare la mascherina facciale per un lungo periodo (al ristorante, durante lo svolgimento di attività sportive o culturali) o a manifestazioni al chiuso per le quali non è previsto il certificato (manifestazioni secondo l'art. 15 cpv. 2) nonché nelle discoteche e sale da ballo (cfr. art. 13 cpv. 1). L'ordine di priorità di altri provvedimenti emerge sia dal punto di vista epidemiologico (è necessario continuare a impedire i contagi; anche qui vale «prevenire è meglio che curare», per cui è preferibile per esempio portare la mascherina e tenersi a distanza piuttosto che dover effettuare un tracciamento dei contatti a posteriori) sia dal punto di vista giuridico (il diritto in materia di protezione dei dati segue il principio di proporzionalità: occorre rinunciare all'elaborazione di dati personali ogni volta che ciò sia possibile grazie ad altri provvedimenti, tenendo conto del fatto che nel caso in cui un partecipante a una manifestazione si sia infettato devono essere elaborati non soltanto i dati registrati in loco, ma anche quelli di tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui al di fuori della manifestazione).

Secondo la *lettera e* ovunque non vi siano limitazioni dell'accesso è necessario prevedere provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, come per esempio l'allestimento delle zone di accoglienza e d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale o l'eventuale limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali.

Il *capoverso 3* descrive dunque solo i provvedimenti da prevedere in aggiunta per strutture o manifestazioni con limitazione dell'accesso a persone con un certificato (in particolare l'attuazione della limitazione dell'accesso), nonché provvedimenti per il caso in cui siano presenti sul posto persone con un certificato di deroga COVID-19 o con un certificato medico che attesta l'impossibilità di farsi vaccinare per motivi medici.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Secondo il *capoverso 4*, le prescrizioni relative ai piani di protezione sono precisate nell'allegato 1. Si rimanda pertanto ai commenti all'allegato. La competenza di aggiornare l'allegato è attribuita al DFI (cfr. art. 29), che garantisce l'aggiornamento d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in base allo stato attuale della scienza.

L'elaborazione dei piani di protezione nel quadro delle prescrizioni legali rientra nella responsabilità individuale dei gestori delle strutture e degli organizzatori delle manifestazioni. Le prescrizioni dell'ordinanza vanno adeguate nei singoli piani di protezione in funzione della situazione concreta in loco. Nel fare ciò, è utile che le associazioni di categoria e professionali elaborino piani di protezione generali per il rispettivo settore o ambito, ai quali i singoli gestori e organizzatori potranno ispirarsi.

Il *capoverso 5* stabilisce che nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile della sua attuazione e dei contatti con le autorità competenti. Per le autorità cantonali competenti sarà così più facile attuare i loro compiti di controllo ed esecuzione (cfr. art. 24).

Articolo 11

Capoverso 1: per un tracciamento dei contatti efficiente è necessario che, all'occorrenza, i dati di contatto delle persone che, in una struttura o a una manifestazione, si sono avvicinate tra loro in modo rilevante sotto il profilo epidemiologico siano a disposizione delle autorità cantonali competenti.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, occorre osservare che questo provvedimento deve essere preso in considerazione soltanto come ultima possibilità rispetto ad altri (cfr. i commenti all'art. 10 cpv. 2 lett. c).

In ogni caso i partecipanti e i visitatori devono essere previamente informati della registrazione e dell'uso dei dati (*cpv. 1*). Per le famiglie e gli altri gruppi di persone che si conoscono, di norma è sufficiente registrare i dati di una sola persona (cfr. allegato 1 n. 1.4.6). Se i dati sono già disponibili (in particolare in una squadra di calcio o in un coro), le persone interessate devono perlomeno essere informate del fatto che i dati potranno essere impiegati per tracciare i contatti. I singoli dati da registrare sono enumerati nell'allegato 1 al numero 1.4.4. La registrazione deve garantire la riservatezza dei dati personali (cfr. allegato 1 n. 1.4.7).

È inoltre stabilito l'obbligo dell'organizzatore e del gestore di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle persone sospette contagiate per l'identificazione e l'informazione (*cpv. 2*); se richiesti, questi dati devono tuttavia essere trasmessi immediatamente. I dati di contatto devono essere trasmessi *in forma elettronica*. È quindi opportuno che i gestori registrino i dati di contatto dei clienti mediante sistemi digitali (attraverso il sistema di prenotazione o registrazioni sul

posto), garantendo il rispetto della protezione dei dati.

Infine, è sancito esplicitamente che i dati destinati appositamente agli scopi epidemiologici summenzionati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo, ad esempio di marketing (cpv. 3). Pertanto possono essere conservati soltanto per 14 giorni e in seguito devono essere immediatamente cancellati. Fanno eccezione i dati di contatto provenienti da sistemi di riservazione o elenchi di soci al cui trattamento secondo la destinazione d'uso le persone in questione hanno espressamente acconsentito. Per il resto, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹¹ sulla protezione dei dati.

Articolo 12

Cpv. 1: i luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club in cui la consumazione avviene sul posto sono accessibili soltanto alle persone a partire dai 16 anni in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G) (*lett. a*). Questo obbligo si applica anche ai ristoranti e ai bar degli alberghi. Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti. All'interno della struttura si riduce così il numero di contatti che potrebbero essere fonte di contagio. Inoltre i gestori devono garantire un'aerazione efficace. Può trattarsi di una ventilazione meccanica o, in assenza di un tale sistema, i locali devono essere arieggiati regolarmente per esempio aprendo le finestre. Per i collaboratori non vige la regola 2G, ma continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 25. Negli alberghi la validità del certificato degli ospiti per accedere al ristorante dell'albergo può essere verificata immediatamente all'inizio del soggiorno per l'intera durata di esso.

Se la struttura limita l'accesso agli ospiti secondo la regola 2G+, gli ospiti sono esentati sia dall'obbligo di stare seduti, sia dall'obbligo della mascherina, anche quando non sono seduti al tavolo. Gli ospiti di luoghi chiusi di strutture della ristorazione possono così, per esempio, andare al buffet o ai servizi igienici senza portare la mascherina. Il controllo del possesso o meno di un certificato valido deve essere effettuato all'entrata o al più tardi al momento del primo contatto del personale di servizio con i clienti al tavolo, oppure alla cassa nei ristoranti self-service; questo può influire sulla regolamentazione sul posto quanto all'obbligo per esempio di portare la mascherina lungo il tragitto dall'entrata al posto a sedere se l'accesso è limitato secondo la regola 2G+. Il gestore deve garantire che queste misure siano attuate in modo mirato e coerente. Se una struttura offre il take-away, i clienti che provvedono soltanto al ritiro del cibo ordinato possono essere ammessi nel settore adibito al ritiro senza presentare il certificato; sono tenuti a portare la mascherina e, per quanto possibile, a rispettare la distanza obbligatoria. È consentito anche il servizio in camera nelle aziende alberghiere, affinché gli ospiti possano consumare i pasti nelle loro camere. Negli alberghi la validità del certificato degli ospiti per accedere al ristorante dell'albergo può essere verificata immediatamente all'inizio del soggiorno per l'intera durata di esso.

I gestori devono poter decidere liberamente se limitare o meno l'accesso anche per le aree esterne. In assenza di una limitazione a persone con certificato, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci. Occorre inoltre adottare provvedimenti idonei per evitare che i gruppi di ospiti si mescolino, ad esempio assegnando ogni gruppo a un tavolo o a un settore. Lo scopo è di evitare che, se una persona dovesse ammalarsi, tutti gli ospiti dell'area esterna debbano sottoporsi alla quarantena dei contatti, sovraccaricando il tracciamento dei contatti. Se nelle aree esterne l'accesso non è limitato, queste persone potranno usufruire anche

¹¹ RS 235.1

dei servizi igienici nei luoghi chiusi, ma dovranno portare la mascherina.

Per aree esterne s'intendono le terrazze e le altre aree all'esterno di un edificio abbastanza aperte da garantire lo stesso ricambio d'aria come all'aperto. Nelle aree esterne coperte non devono essere presenti pareti (in muratura, legno o vetro) o divisori assimilabili a pareti (pannelli di plastica, teloni, siepi fitte o simili) su almeno la metà dei lati (= su almeno la metà del numero di lati e al tempo stesso su almeno la metà della lunghezza di ogni lato); se sono presenti divisori su più della metà dei lati, non deve essere presente una copertura (gli ombrelloni singoli non sono considerati coperture; una tenda da sole che copre completamente l'area invece sì). Un lato che presenti come aperture soltanto vani porta o interstizi non può essere considerato un lato aperto. I gestori responsabili sono tenuti ad adottare la soluzione corretta sul posto.

Lettera c: nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club che accolgono ospiti nel quadro di grandi manifestazioni all'aperto con obbligo del certificato, quest'ultimo dovrà valere anche per le loro aree esterne, per esempio stand gastronomici o esercizio di bar in occasione di grandi festival.

Se in una struttura della ristorazione è organizzata una manifestazione (p. es. un concerto o un public viewing), si applicano anche le prescrizioni per le manifestazioni (cfr. art. 14 segg.).

Capoverso 3: si applicano diverse deroghe all'obbligo del certificato: pertanto nel quadro delle strutture della ristorazione in strutture sociali, come per esempio nelle mense per i poveri o nei dormitori pubblici, nonché nella zona di transito degli aeroporti accessibile solo ai passeggeri muniti di biglietto, non si applicherà una limitazione dell'accesso. Si può presumere che non tutti i passeggeri dispongano di un certificato COVID svizzero o di un certificato riconosciuto.

I gestori di servizi di ristorazione di questi settori devono invece prevedere misure di protezione adeguate, specifiche per la situazione, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o gruppi di ospiti e l'obbligo di stare seduti durante la consumazione.

Queste regole si applicano anche alle mense aziendali; sono considerate tali le mense in cui vengono servite unicamente le persone che lavorano nell'azienda interessata.

L'applicabilità dell'obbligo di portare la mascherina al momento di alzarsi da tavolo deve essere decisa conformemente alla situazione specifica. Nelle strutture della ristorazione questo è opportuno nei luoghi chiusi dei centri di consulenza sociali nonché nella zona di transito degli aeroporti.

Articolo 13

Le discoteche e le sale da ballo possono riaprire solo se limitano l'accesso delle persone a partire dai 16 anni secondo la regola 2G+ (c.p.v. 1). Nella pratica è emerso che a causa degli spazi solitamente ristretti e della forte affluenza di pubblico, il rischio di un evento di superdiffusione in queste strutture non debba essere sottovalutato, malgrado l'obbligo del certificato, per cui l'applicazione della regola «2G+» appare giustificata. Per facilitare un eventuale tracciamento dei contatti nel caso in cui, malgrado l'obbligo del certificato, un cliente, per esempio di una discoteca, risulti successivamente positivo al test della COVID-19, queste strutture devono anche registrare i dati di contatto degli ospiti.

Cpv. 2: anche nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessi-

bili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G). Si applica inoltre l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi. È tuttavia prevista una deroga per la consumazione al posto durante le manifestazioni in presenza di pubblico (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. h). La limitazione dell'accesso e l'obbligo della mascherina interessano per esempio musei, sale cinematografiche, biblioteche e ludoteche, sale da bowling, escape room, centri di fitness, piscine coperte, ma anche strutture per il tempo libero, come zoo, parchi acquatici o bagni termali (per questi ultimi, nei luoghi chiusi vige di fatto la regola 2G+, in quanto in acqua non è possibile portare la mascherina) o per esempio il museo dei trasporti di Lucerna, in cui i visitatori possono passare dalle aree interne a quelle esterne e viceversa. Se le biglietterie e i servizi igienici sono gli unici locali al chiuso e il pubblico si trova altrimenti esclusivamente all'aperto, la struttura continua a essere considerata come struttura dotata unicamente di aree esterne. Nell'obbligo del certificato non rientrano le strutture alberghiere (tuttavia, nelle annesse strutture della ristorazione vale l'obbligo del certificato, tranne che per il servizio di pasti e bevande preparati per il servizio in camera). Inoltre, non vi rientrano neppure le offerte click&collect come per esempio nelle biblioteche, anche se in questi casi il ritiro (analogamente a quanto succede nelle strutture della ristorazione in cui si offrono anche servizi take-away) deve essere organizzato in modo che il tempo di attesa sia limitato allo stretto necessario e si applichino ulteriori misure di protezione (obbligo della mascherina, distanza obbligatoria).

Le strutture accessibili al pubblico e le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive possono limitare l'accesso secondo la regola 2G+ e rinunciare così all'obbligo della mascherina facciale nei luoghi chiusi. Ciò vale per esempio anche per i cinema e i teatri o le palestre. Nelle palestre che non limitano l'accesso alle persone secondo la regola 2G+ vige l'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 6.

La conservazione di un certificato e delle informazioni lette elettronicamente da esso da parte della persona preposta alla verifica non è di principio consentita (cfr. art. 29 cpv. 3 dell'ordinanza sui certificati COVID-19, RS 818.102.2). Di conseguenza è di principio vietata anche la registrazione del certificato, in particolare per le persone vaccinate o guarite, presso strutture che emettono abbonamenti personalizzati (p. es. palestre). In relazione con gli abbonamenti personalizzati è consentito unicamente il salvataggio della durata di validità di un certificato, se la persona interessata vi acconsente esplicitamente in seguito a una adeguata informazione, in particolare sull'alternativa alla registrazione del certificato nell'abbonamento, che consiste nel presentare un certificato valido a ogni accesso alla struttura. È responsabilità del gestore verificare periodicamente la validità del certificato (integrato), soprattutto in relazione a una sua eventuale revoca.

Articolo 14

Per manifestazione ai sensi della presente ordinanza s'intende un evento pubblico o privato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi. Non è considerato una manifestazione la normale gestione di biblioteche e archivi. Non sono considerate manifestazioni neanche le campagne di donazione di sangue. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 10 cpv. 1). Di

norma, eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere, le esposizioni artigianali, le sagre o i luna park, non devono essere qualificati come manifestazioni. In questi casi, i visitatori si muovono tra gli stand in modo abbastanza regolare, senza ammassarsi (un po' come tra gli scaffali dei negozi). Siccome solitamente si svolgono in un'area facilmente delimitabile, quest'ultima va considerata l'area esterna di una struttura accessibile al pubblico. L'organizzatore o il gestore è quindi tenuto a elaborare e attuare un piano di protezione (art. 10), che tenga conto delle prescrizioni dell'allegato 1, che stabilisce tra l'altro che il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone (allegato 1 n. 1.3.4). Gli stand della sagra o del luna park possono distribuire cibi e bevande (come le strutture take-away). Il piano di protezione dell'organizzatore o del gestore deve precisare le prescrizioni di protezione relative alla consumazione sull'area della sagra o del luna park. Se nell'ambito di una sagra, per esempio, si tengono singole manifestazioni, ad esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni. Gli organizzatori devono elaborare e attuare un piano di protezione. Ciò vale anche per i singoli gestori di attrazioni. Se in singoli casi l'intero evento ha in sé un carattere prevalente di manifestazione, ossia se a prevalere è il carattere di festa o evento e normalmente i visitatori «stazionano» o si ammassano durante singole attività o in una determinata area, a tutto l'evento si applicano le pertinenti disposizioni dell'ordinanza. È compito degli uffici cantonali competenti decidere se, in definitiva, si tratta di una manifestazione o meno. Le manifestazioni devono svolgersi in un'area delimitabile, in modo da consentire un controllo efficace delle restrizioni vigenti (numero massimo di persone se l'accesso non è limitato alle persone con un certificato, controllo dei certificati e altro per le manifestazioni con limitazione dell'accesso). Se qualificate come manifestazioni, feste cittadine che si svolgono per le strade senza sbarramenti non sono ammesse.

Le manifestazioni con più di 1000 persone (grandi manifestazioni) necessitano di un'autorizzazione cantonale e sono consentite all'aperto solo con una limitazione dell'accesso secondo la regola 3G, ferma restando la possibilità di ulteriori limitazioni per una migliore protezione dei presenti (cfr. art. 16). Per le manifestazioni con meno di 1000 persone non occorre l'autorizzazione del Cantone. Di principio, le manifestazioni nei luoghi chiusi possono ora essere svolte solo con una limitazione dell'accesso secondo la regola 2G (per le deroghe si veda l'art. 15 cpv. 2). Per le manifestazioni nelle aree esterne con massimo 300 persone questa limitazione rimane facoltativa (cfr. cpv. 2).

Nel *capoverso 1* è stabilito il principio secondo cui alle manifestazioni all'aperto vige la regola 3G. Anche in questo caso gli organizzatori possono limitare l'accesso secondo la regola 2G o ulteriormente. In caso di manifestazioni in cui le stesse persone sono presenti durante più di un giorno (p. es. festival di musica sull'arco di più giorni con campeggi destinati ai visitatori; lo stesso vale per gli espositori a fiere che durano più giorni), per coloro che accedono sulla base di un risultato negativo del test il soddisfacimento della condizione di accesso va verificato nuovamente dopo la scadenza della rispettiva durata di validità del risultato del test.

Capoverso 2 lettera a: se l'accesso alle manifestazioni all'aperto non è limitato secondo la regola 3G, possono essere presenti al massimo 300 persone, visitatori o partecipanti. Le persone che si esibiscono e partecipano a tali manifestazioni (p. es. squadra di calcio, atleti, gruppi musicali ecc.) sono comprese nel conteggio. Non contano invece, analogamente alle prescrizioni per le grandi manifestazioni, i collaboratori dell'organizzatore o di eventuali subappaltanti e i volontari. A un concerto all'aperto, se il numero di musicisti e partecipanti è di 100 possono essere presenti anche 200 spettatori.

Anche le funzioni e le altre manifestazioni religiose sono considerate manifestazioni e sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 14 e segg. Le funzioni all'aperto senza limitazione dell'accesso possono pertanto essere svolte con fino a 300 persone.

Per la consumazione non vigono prescrizioni specifiche. Se vi sono strutture della ristorazione, si applicano le consuete regole per tali strutture (cfr. spiegazioni in merito all'art. 12). In caso contrario gli organizzatori della manifestazione devono redigere un piano di protezione secondo l'articolo 10 e definire al suo interno come sono rispettate le regole di igiene e di distanziamento e quali disposizioni di protezione si applicano alla consumazione.

La *lettera b* vieta le manifestazioni all'aperto senza limitazione dell'accesso alle quali i visitatori ballano. Questo divieto non si applica alle esibizioni di ballo in presenza di pubblico, ad esempio gli spettacoli di danza classica.

Il *capoverso 2* privilegia le manifestazioni all'aperto usuali nelle relazioni sociali in ambito privato con al massimo 50 persone, ma a condizione che non si svolgano in una struttura accessibile al pubblico. Per queste manifestazioni non è richiesto un piano di protezione; si applicano soltanto le prescrizioni generali di cui all'articolo 4 (rispetto delle regole d'igiene e comportamento raccomandate dall'UFSP). Per manifestazioni private ai sensi della presente disposizione si intendono unicamente quelle che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli amici. Oltre alle feste in famiglia sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media.

Per le manifestazioni private che si svolgono in aree esterne di strutture accessibili al pubblico si applicano le prescrizioni valide per tali strutture; è altresì necessario un piano di protezione secondo l'articolo 10. Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, parrocchie, associazioni di quartiere e altre attività associative) non sono considerate manifestazioni private; vanno invece classificate come manifestazioni di cui al *capoverso 1*, consentite all'aperto a seconda della manifestazione con fino a 300 persone in caso di rinuncia all'obbligo del certificato, ma che rientrano tra quelle per le quali è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 10.

Articolo 15

Capoverso 1: per le manifestazioni nei luoghi chiusi vige di principio la regola 2G. Ciò non vale per le deroghe nel *capoverso 2* nonché per le attività nell'ambito della scuola obbligatoria e della scuola secondaria di livello II. I provvedimenti relativi a queste scuole e alle attività che avvengono nell'ambito di queste scuole sono di principio di competenza dei Cantoni (art. 2 cpv. 2). La frequentazione di teatri, sale cinematografiche, musei e altre strutture per il tempo libero, a condizione che non ci sia mescolanza di classi scolastiche con altri membri del pubblico in queste strutture accessibili al pubblico (p. es. se il museo o il cinema è chiuso ad altre persone durante la visita delle classi), i campi di classe, i ritrovi al ristorante con la classe in locali separati della struttura della ristorazione devono continuare di principio a essere possibili anche senza certificato. Spetta anche ai Cantoni decidere se la partecipazione a riunioni serali dei genitori ed eventi informativi di questi livelli scolastici debba essere limitata alle persone con un certificato.

In aggiunta alla limitazione dell'accesso si applica l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6, tranne se l'organizzatore limita l'accesso secondo la regola 2G+. Alle grandi manifestazioni con più di 1000 persone si applicano le prescrizioni di cui agli

articoli 16 e 17. In particolare, tali manifestazioni necessitano di un'autorizzazione cantonale.

Alle manifestazioni nelle quali l'accesso è limitato a persone con un certificato, vale – come nelle strutture accessibili al pubblico con limitazione dell'accesso – l'obbligo di certificato per tutte le persone (oltre ai visitatori) che operano/si esibiscono/partecipano/collaborano sul posto, ma che non hanno un rapporto di lavoro con il gestore o l'organizzatore o i suoi subappaltatori. Ciò riguarda in particolare anche i volontari e le altre persone collaboranti.

Capoverso 2: soprattutto per considerazioni legate ai diritti fondamentali, per le seguenti manifestazioni che si svolgono in una cerchia ristretta non vige l'obbligo del certificato: manifestazioni religiose (incluse le feste di matrimonio e le funzioni religiose commemorative), funerali e riti funebri, manifestazioni nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità (p. es. matrimoni civili o esami di guida teorici condotti dai servizi di circolazione, aste pubbliche di terreni) nonché in caso di manifestazioni per la formazione dell'opinione politica (p. es. assemblee di delegati e di partiti) nonché incontri di gruppi di autoaiuto già costituiti nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica (il fatto che il gruppo di autoaiuto sia già costituito può essere comprovato nei confronti delle autorità di esecuzione cantonali, per esempio, con la registrazione sul sito web www.autoaiutosvizzera.ch). Le seguenti condizioni quadro devono essere rispettate: è consentita la partecipazione di al massimo 50 persone (*lett. a*). Rientrano nel numero massimo di persone tutti i presenti, compreso l'organizzatore e altri partecipanti. Sono calcolati anche i bambini di tutte le età. Si applicano inoltre l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6 nonché il rispetto della distanza obbligatoria nel limite del possibile (cfr. *lett. b*). La consumazione di cibi e bevande è vietata, dato che per la consumazione nei luoghi chiusi di strutture della ristorazione è previsto l'obbligo del certificato e che in linea generale nei luoghi chiusi vige l'obbligo della mascherina (*lett. c*). Naturalmente, come avviene sui trasporti pubblici, malgrado l'eventuale obbligo della mascherina o nell'ambito di un allenamento in palestra, si potrà per esempio bere e mangiare qualcosa velocemente senza che ciò sia esplicitamente disciplinato. L'organizzatore elabora e attua un piano di protezione secondo l'articolo 10 (*lett. d*). Dovranno inoltre essere registrati i dati di contatto per poter garantire comunque l'eventuale tracciamento dei contatti (*lett. e*). Per tali manifestazioni secondo il capoverso 2 con più di 50 persone è tuttavia prevista la regola 2G, che costituisce una misura molto meno restrittiva di un eventuale divieto; anche in relazione ai diritti fondamentali interessati (in particolare la libertà di credo e di coscienza), l'estensione dell'obbligo del certificato è da considerarsi una misura proporzionata alla luce dell'attuale numero delle ospedalizzazioni. Per le persone che parlano in pubblico, si esibiscono o celebrano una manifestazione religiosa (per esempio alle manifestazioni religiose i sacerdoti, i rabbini, gli imam, altri oratori, membri del coro ecc.) durante l'intervento, l'esibizione o la celebrazione non vige l'obbligo della mascherina.

Capoverso 3: secondo il capoverso 3 la limitazione dell'accesso di cui al capoverso 1 (2G) vige anche per le manifestazioni private in luoghi chiusi (eventi all'interno di cerchie familiari e di amici) con più di 10 persone. Se la regola 2G è adempiuta, a titolo di privilegio le manifestazioni private in spazi privati o in locali non accessibili al pubblico possono svolgersi se vi partecipano al massimo 30 persone, ma soltanto se sono rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il comportamento. Se a simili eventi partecipa un numero superiore di persone o se questi si tengono in strutture accessibili al pubblico come ristoranti o spazi in locazione accessibili al pubblico, si applicano le regole generali valide per le manifestazioni (obbligo del piano di protezione e limitazione dell'accesso alle persone con certificato).

Articolo 16

Secondo la *frase introduttiva* del *capoverso 1*, per grandi manifestazioni s'intendono le manifestazioni a cui sono presenti fisicamente più di 1000 persone. In questo numero rientrano in particolare i visitatori presenti nonché i partecipanti come gli sportivi che partecipano a una competizione o gli artisti che si esibiscono a un grande evento culturale. Sono invece esclusi i collaboratori dell'organizzatore o dei rispettivi subappaltatori, nonché i volontari. Per le manifestazioni che durano più giorni, questo numero minimo si applica al numero di persone presenti giornalmente.

Le grandi manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente. Le condizioni per l'autorizzazione sono le seguenti (*cpv. 2*):

- una situazione epidemiologica che consenta lo svolgimento della grande manifestazione (*lett. a*): se la manifestazione è prevista poco tempo dopo il rilascio dell'autorizzazione, questo esame ha una grande incidenza sulla decisione. Di norma sarà perlopiù possibile stimare soltanto vagamente la situazione epidemiologica con due, tre o quattro mesi di anticipo;
- sufficienti capacità presumibilmente disponibili nel Cantone nel periodo dello svolgimento della manifestazione per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp (*lett. b n. 1*). Occorre tener conto anche delle capacità nell'assistenza sanitaria per poter curare senza restrizioni sia i pazienti COVID-19 sia gli altri; deve essere garantita segnatamente la possibilità di eseguire anche gli interventi indicati dal punto di vista medico, ma non urgenti (*lett. b n. 2*). Anche questi due criteri assumono rilievo soprattutto quando la manifestazione ha luogo poco tempo dopo il rilascio dell'autorizzazione; più l'intervallo tra il rilascio dell'autorizzazione e lo svolgimento si allunga, più la valutazione dovrà restare vaga. Ciò assumerà rilievo in particolare quando si tratterà di stimare quante manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente senza rischiare di superare i limiti di capacità;
- il piano di protezione che l'organizzatore è tenuto a presentare (*lett. c*) deve mostrare le modalità di attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 10. Deve comprendere i provvedimenti concernenti l'igiene e l'attuazione della limitazione dell'accesso, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 numero 2.

Il disciplinamento delle grandi manifestazioni serve anche a garantire agli organizzatori la certezza della pianificazione, che dipende anche dalla celerità con la quale i Cantoni elaborano le domande di autorizzazione. L'ordinanza rinuncia a introdurre nel diritto federale un termine ordinario entro il quale devono essere elaborate le domande; ciononostante, i Cantoni sono comunque tenuti a eseguire celermente le procedure tenendo conto della data di svolgimento prevista della manifestazione. Alcune grandi manifestazioni si svolgono contemporaneamente in più Cantoni, in particolare nel settore dello sport (p. es. corse ciclistiche). In questi casi ogni Cantone deve autorizzare la parte che si svolge sul suo territorio (*cpv. 3*). Per l'organizzatore è importante che i Cantoni coordinino le procedure. Anche per le manifestazioni che si ripetono in più Cantoni (p. es. tournée di un grande circo) è importante per l'organizzatore che i Cantoni si coordinino, in modo tale che ad esempio i Cantoni toccati dalla tournée in un secondo tempo possano limitare il loro esame agli aspetti cantonali specifici (area di accesso davanti al circo).

Vari organizzatori nel settore sportivo e culturale organizzano ripetutamente grandi

manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura (partite di calcio, concerti e spettacoli teatrali in teatri e sale). Questi organizzatori possono presentare un'unica domanda e ottenere un'autorizzazione per tutte le manifestazioni dello stesso tipo previste (cpv. 4).

Secondo il *capoverso 4^{bis}*, nel settore sportivo in determinati casi sono possibili deroghe alle limitazioni dell'accesso di cui al capoverso 1. Per alcune manifestazioni all'aperto (p. es. gare lungo un tratto stradale, come le gare ciclistiche), ad esempio, è praticamente impossibile chiedere all'organizzatore di limitare e controllare l'accesso in base ai criteri menzionati sull'intero percorso (p. es. persone residenti lungo il percorso; strade pubbliche al di fuori dei punti nevralgici che non possono essere transennate, cfr. sotto). I Cantoni possono quindi autorizzare questi eventi anche se le prescrizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte da tutti gli spettatori al bordo del percorso. Nei punti nevralgici (partenza, arrivo, gran premio della montagna ecc.) deve invece essere garantito il rispetto del capoverso 1. Negli spazi accessibili al pubblico lungo i percorsi delle competizioni al di fuori dei punti nevralgici, in cui gli organizzatori non svolgono alcuna attività, vigono le raccomandazioni generali dell'UFSP in materia di igiene e di comportamento nello spazio pubblico. In questi casi, il comportamento corretto rientra nella responsabilità individuale delle persone presenti.

Il *capoverso 5* stabilisce le condizioni alle quali i Cantoni possono revocare l'autorizzazione o emanare ulteriori restrizioni. Ai fini di un'eventuale partecipazione della mano pubblica ai danni subiti dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 11a della legge COVID-19 assume rilievo solo la *lettera a*: la revoca dell'autorizzazione (o l'imposizione di ulteriori restrizioni essenziali) in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. La *lettera b* stabilisce inoltre che anche il fatto che l'organizzatore abbia ricevuto l'autorizzazione a svolgere più manifestazioni dello stesso tipo, ma non si attenga alle prescrizioni può portare alla revoca dell'autorizzazione o a provvedimenti supplementari. Conformemente al principio di proporzionalità, il Cantone deve sempre verificare se, anziché revocare l'autorizzazione, non possa eventualmente autorizzare lo svolgimento della manifestazione con altri provvedimenti. Alla stessa stregua, il principio di correttezza impone di comunicare una revoca o altre restrizioni all'organizzatore tempestivamente, in modo da consentirgli di adottare le disposizioni necessarie riducendo il più possibile l'onere e i costi. Quale regola empirica può valere un termine fino a 48 ore prima dell'inizio della grande manifestazione.

Articolo 18

Per alcune caratteristiche importanti, le grandi fiere aperte al pubblico e quelle specializzate assomigliano ai grandi centri commerciali e di conseguenza non sono soggette al disciplinamento generale delle grandi manifestazioni. Il comportamento dei visitatori delle fiere è paragonabile a quello dei clienti dei centri commerciali: entrano e successivamente non restano fermi in un luogo come spettatori, ma si spostano da un negozio o uno stand all'altro. A causa però dell'affluenza di pubblico spesso forte e dei conseguenti rischi di trasmissione, l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle fiere specialistiche e aperte al pubblico che non si svolgono esclusivamente all'aperto è limitato secondo la regola 2G (*lett. a*). Anche in questo caso si applica l'obbligo generalizzato della mascherina nei luoghi chiusi, tranne se l'accesso è limitato secondo la regola 2G+. In caso contrario, è tuttora previsto che l'organizzatore rediga un piano di protezione (*lett. b*) e, a partire da 1000 persone, richieda un'autorizzazione cantonale (*lett. c*), in quanto le fiere presentano anche alcune caratteristiche delle manifestazioni, in particolare un legame contenutistico e tematico, che esercita un effetto di attrazione su molte persone interessate a tale tema. In caso di fiere di più giorni, il

numero di visitatori si applica ai singoli giorni. Attraverso l'autorizzazione cantonale è possibile per gli organizzatori beneficiare dello scudo protettivo secondo l'ordinanza COVID-19 eventi pubblici. I presupposti per l'autorizzazione sono identici a quelli per le grandi manifestazioni (cfr. il commento agli art. 16). Per il resto, anche per le fiere si rinuncia a prescrizioni sulla capienza, indipendentemente dal numero di visitatori o dalla limitazione a persone con un certificato.

Articolo 19

Secondo il *capoverso 1*, determinate manifestazioni non sottostanno ad alcuna limitazione del numero di persone, tuttavia vige l'obbligo di un piano di protezione secondo l'articolo 10. Non è consentito limitare l'accesso alle persone con un certificato. Tra queste manifestazioni rientrano le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali (p. es. Landsgemeinden, assemblee comunali, parlamenti cantonali e comunali, riunioni di commissioni), le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico (p. es. della chiesa nazionale), le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹² sullo Stato ospite (p. es. conferenze internazionali), nonché i dibattimenti davanti ad autorità di conciliazione e ad autorità giudiziarie. Non sono considerati assemblee politiche di organi legislativi gli eventi dei partiti (si veda però l'art. 15 cpv. 2).

Il *capoverso 2* contiene prescrizioni specifiche per le manifestazioni politiche e della società civile, cui non sono applicabili gli articoli 10 e 11. Per manifestazioni politiche e della società civile si intendono le manifestazioni che servono alla formazione e all'espressione di opinioni politiche e sociali e si svolgono tipicamente nello spazio pubblico. Non vi rientrano ad esempio le riunioni di partiti e movimenti sociali, il deposito di iniziative popolari o referendum facoltativi; non vi rientrano inoltre le sedute e le sessioni di organi legislativi, come le Landsgemeinden o le assemblee comunali, nonché i parlamenti cantonali e comunali; queste attività sono consentite alle condizioni di cui al capoverso 1.

Dal momento che rivestono grande importanza dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto costituzionale, le manifestazioni politiche sono disciplinate in modo particolare e vengono privilegiate, in quanto non devono adempiere tutti i requisiti richiesti per le altre manifestazioni.

Per le manifestazioni politiche non vige alcuna limitazione del numero di partecipanti e non vi è alcun obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di manifestazioni sul suolo pubblico sottostà però al diritto cantonale: nell'ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in relazione al percorso previsto o all'esigenza di evitare strade strette o piazze troppo piccole.

Gli articoli 10 e 11 non sono applicabili neanche alla raccolta di firme per iniziative politiche o della società civile. Vigono regole analoghe a quelle per le manifestazioni politiche.

Il *capoverso 3* disciplina l'interfaccia tra le grandi manifestazioni e le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile nonché la raccolta di firme. Le prescrizioni per le grandi manifestazioni non sono applicabili a questi eventi, anche se

¹² RS 192.12

sono presenti più di 1000 persone (p. es. a una manifestazione o a una Landsgemeinde). Non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e non vige né una limitazione dell'accesso per le persone partecipanti né alcun obbligo di risarcimento da parte della mano pubblica in caso di annullamento della manifestazione.

Articolo 19a

Per le offerte e le attività di formazione del livello terziario e per determinate attività del settore della formazione continua deve essere consentito l'accesso in presenza a tutte le persone che dispongono di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test secondo l'articolo 3 capoverso 1. Questa regolamentazione speciale è giustificata dall'elevata valenza della formazione e garantisce ampiamente la parità di trattamento all'interno del livello terziario.

In considerazione della loro centralità per la qualità delle scuole universitarie, della formazione professionale superiore e della formazione continua, l'insegnamento presenziale e gli esami dovrebbero essere sostanzialmente sempre possibili fintanto che la situazione epidemiologica lo permette, a condizione di presentare un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test secondo l'articolo 3 e in combinazione con l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6.

Lettera a: nelle istituzioni del settore universitario secondo la presente disposizione sono compresi tutti gli istituti accademici privati e di diritto pubblico della Svizzera, tra cui tutte le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche o gli istituti universitari e gli istituti delle scuole universitarie professionali sostenuti dalla Confederazione e/o dai Cantoni nonché gli istituti accademici finanziati esclusivamente con fondi privati. Le attività di insegnamento e ricerca nonché gli esami sono accessibili agli studenti del primo, secondo e terzo livello di studio (cfr. art. 4 dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere; RS 414.205.1). Questo include naturalmente anche l'accesso a tal fine necessario a biblioteche e archivi universitari, alle stesse condizioni.

Lettera b: nelle scuole specializzate superiori cantonali e private si applica la limitazione dell'accesso secondo la regola 3G per tutti i cicli di formazione e gli studi postdiploma riconosciuti dalla Confederazione nonché per gli esami.

Lettera c: anche per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori deve vigere la regola 3G per non impedire a nessuno di sostenere esami importanti per il proprio futuro professionale. L'organizzazione e il controllo degli accessi spettano alle organizzazioni competenti del mondo del lavoro.

Lettere d–h: nel settore della formazione continua, l'accesso è limitato a persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test solo per esami nel quadro delle offerte di formazione continua secondo l'articolo 3 lettera a della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1) (*lett. d*), corsi di formazione continua ordinati dalle autorità (*lett. e*), corsi di preparazione agli esami federali (*lett. f*), offerte nell'ambito dell'acquisizione di competenze di base secondo l'articolo 13 LFCo (*lett. g*) e offerte volte ad adempiere i criteri d'integrazione (*lett. h*) secondo la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). Diversamente da altre offerte di formazione continua, l'inserimento di corsi di preparazione agli esami federali secondo la lettera c è giustificato dalla stretta relazione esistente. Lo svolgimento e l'offerta di questi corsi sono strettamente coordinati. Sulla base dell'articolo 56a della legge sulla formazione professionale (LFP; RS 412.10), la Confederazione versa contributi alle persone che

hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali. I contributi sono versati alle persone interessate di regola dopo che le persone hanno sostenuto l'esame federale. Le altre offerte di formazione continua sono considerate manifestazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 e sono soggette alle limitazioni dell'accesso ivi previste. La scuola dell'obbligo e il livello secondario II restano interamente di responsabilità dei Cantoni (cfr. art. 2 cpv. 2).

Articolo 20

Per le persone che svolgono attività sportive o culturali all'aperto non sono previste restrizioni. Non vige la limitazione dell'accesso, né l'obbligo di portare la mascherina o di rispettare la distanza obbligatoria (cpv. 1). Non sono previste neanche limitazioni della capienza.

Capoverso 2: le attività sportive e culturali di più persone in luoghi chiusi sono ammesse senza mascherina solo se l'accesso è limitato a persone che dispongono sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia del risultato negativo di un test (2G+) ed è presente un'aerazione efficace (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. a). È sufficiente una limitazione dell'accesso secondo la regola 2G solo se si porta la mascherina, a prescindere dal tipo di attività (da sdraiati, da seduti, in piedi, in movimento). Per i gruppi misti (alcune persone che accedono secondo la regola 2G, altre che accedono secondo la regola 2G+) l'obbligo della mascherina vale per tutti. Sono esentati da queste prescrizioni bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni (cpv. 4). Sono soggette all'obbligo del certificato anche le persone che guidano un gruppo (se lo fanno nell'ambito di un rapporto di lavoro si applicano le prescrizioni dell'articolo 25). Ciò significa che l'obbligo del certificato vale per esempio anche per i lavoratori indipendenti che gestiscono un centro di yoga o di danza.

Come lo scorso inverno e la scorsa primavera, si applica un disciplinamento particolare per le seguenti persone: atleti di punta in possesso di Swiss Olympic Card o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale nonché membri di squadre di una lega professionistica o semi-professionistica o di una lega giovanile nazionale, artisti professionisti e artisti professionisti in formazione (cpv. 3). Fatta salva l'autonomia privata del gestore di una struttura o dell'organizzatore di una manifestazione di applicare prescrizioni più severe, per queste persone nei luoghi chiusi vale la regola della limitazione dell'accesso secondo la regola 3G e non sussiste l'obbligo della mascherina. Tale prescrizione vale anche se l'attività è svolta nel quadro di una manifestazione a cui si applica una regolamentazione dell'accesso più severa (cfr. i commenti al cpv. 5).

Capoverso 5: se a una manifestazione vigono prescrizioni in relazione all'accesso più severe delle prescrizioni per lo svolgimento dell'attività sportiva o culturale, nel settore amatoriale tali prescrizioni d'accesso più severe si applicano anche agli sportivi o a chi svolge attività culturali. Se per esempio a un grande concerto all'aperto si limita l'accesso secondo la regola 2G allo scopo di garantire una maggiore protezione dei visitatori o per non dovere effettuare ulteriori controlli degli accessi più severi nei luoghi chiusi di eventuali strutture della ristorazione, anche i musicisti che si esibiscono devono soddisfare i requisiti della regola 2G. Per il settore professionale, è sufficiente anche in tali scenari la regola 3G per i professionisti della cultura o gli sportivi. Si applicano invece le prescrizioni secondo l'articolo 25 se i professionisti della cultura o gli sportivi sono in un rapporto di lavoro. Anche in questo caso sono fatte salve le prescrizioni più severe del gestore o dell'organizzatore di una manifestazione; questi potreb-

bero dunque esigere il rispetto della regola 2G o addirittura 2G+ anche dagli professionisti della cultura o dello sport.

Capoverso 6: le strutture nel settore dello sport sono tenute a elaborare e attuare un piano di protezione (*art. 10*). Per le attività di gruppo, ciò è necessario per gruppi con più di 5 persone. Per le persone che svolgono le attività in virtù di un rapporto di lavoro si applicano le prescrizioni dell'articolo 25.

Le presenti disposizioni non hanno conseguenze per i comprensori sciistici, dove è mantenuto l'obbligo della mascherina facciale nei mezzi di trasporto chiusi (in particolare le funivie) così come nei luoghi chiusi dei settori di accesso ai mezzi di trasporto (stazioni delle funivie). Secondo l'articolo 4 e le relative raccomandazioni dell'UFSP, le distanze devono essere possibilmente rispettate anche all'aperto. All'esterno la mascherina non è obbligatoria, ma il suo uso è fortemente raccomandato, soprattutto se risulta spesso impossibile rispettare le distanze. Il piano di protezione dei gestori delle strutture deve prevedere provvedimenti adeguati, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze.

Articolo 21

Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani sotto i 16 anni vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10. Il piano di protezione definisce le attività ammesse e disciplina tra l'altro l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6 nonché le prescrizioni in materia di igiene e di distanziamento.

Articolo 22

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. L'autorità cantonale competente può pertanto autorizzare deroghe ai divieti o agli obblighi di cui all'articolo 10 capoversi 2–4 se lo impongono interessi pubblici preponderanti (*lett. a*). Di norma, il requisito dell'interesse pubblico preponderante escluderà la possibilità di organizzare manifestazioni private con agevolazioni. Considerando da un lato gli allentamenti e le possibilità di svolgimento già vigenti in virtù della presente ordinanza e dall'altro la responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la fattibilità ad esempio del tracciamento dei contatti è presumibile che il numero di autorizzazioni derogatorie sarà contenuto. Le disposizioni concernenti le grandi manifestazioni contengono in parte prescrizioni sull'entità dello scostamento dalle prescrizioni del diritto federale consentito alle autorità cantonali per il rilascio delle autorizzazioni (p. es. art. 16 cpv. 4^{bis}). Non devono essere possibili ulteriori agevolazioni, per cui nella presente disposizione gli articoli concernenti le manifestazioni e le grandi fiere specializzate e aperte al pubblico sono esclusi dalle disposizioni che ammettono deroghe cantonali.

La *lettera b* precisa, come ulteriore condizione, che la situazione epidemiologica nel Cantone deve consentire un'agevolazione.

Gli organizzatori o i gestori devono inoltre presentare un piano di protezione che comprenda i provvedimenti specifici per prevenire i contagi e interrompere le catene di trasmissione (*lett. c*). Tra questi rientra ad esempio l'obbligo di tenere conto degli spazi disponibili: per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per offrire più spazio ai presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (contatti

stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Articolo 23

Se i Cantoni hanno in ogni caso la facoltà di ordinare in singoli casi provvedimenti di polizia sanitaria rivolti alla collettività (p. es. la chiusura di una scuola, di un albergo o di un'altra struttura), in linea con la loro responsabilità nella situazione particolare i Cantoni devono anche poter ordinare provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp, che vadano oltre singole strutture e manifestazioni, ma pur sempre limitati a livello regionale o locale. Può trattarsi di prescrizioni sull'esercizio di strutture oppure del divieto o di una limitazione di accedere o uscire da determinati edifici o territori o di svolgere determinate attività, ma anche dell'imposizione di regole di comportamento nei confronti della popolazione o di privati. Per valutarne l'idoneità occorre inoltre tener conto della mobilità della popolazione, dell'interconnessione delle attività economiche, delle ripercussioni sulle regioni ed eventualmente sui Cantoni limitrofi e della situazione dell'approvvigionamento. Il *capoverso 1* definisce le condizioni alle quali è richiesto un intervento dei Cantoni, ossia le circostanze in cui devono essere adottati provvedimenti supplementari cantonali in aggiunta a quelli di base della Confederazione previsti dalla presente ordinanza. È determinante anzitutto la situazione epidemiologica sul territorio cantonale, valutata in base agli indicatori nel frattempo riconosciuti (p. es. focolai locali e regionali o correlazioni intercantonali; un altro aspetto importante è quello del livello attuale di casi e valori o le dinamiche osservate o previste nell'andamento dell'epidemia).

Il riferimento al *capoverso 2* specifica con valore dichiarativo che l'esercizio di diritti fondamentali di importanza cruciale deve essere garantito anche nel contesto della lotta alla pandemia.

Articolo 24

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 2), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 10–21. Il *capoverso 1* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono presentare, su richiesta, il loro piano di protezione all'autorità competente (*lett. a*) e concedere alle autorità l'accesso alle strutture e alle manifestazioni (*lett. b*).

Capoverso 2: data l'importanza del rispetto dei piani di protezione nella lotta all'epidemia, questa disposizione prescrive espressamente alle competenti autorità cantonali di controllarlo regolarmente (cfr. anche la pertinente direttiva dell'UFSP di agosto 2021). I Cantoni sono tenuti a eseguire controlli specifici in queste strutture e a dedicare particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni nella prassi. Eventuali carenze riscontrate devono essere risolte in modo rapido e duraturo dai gestori responsabili. In caso contrario, i Cantoni dovranno introdurre ulteriori provvedimenti più incisivi rispettando il principio di proporzionalità.

Considerando il principio di proporzionalità, il *capoverso 3* stabilisce che, se non è disponibile o non è attuato un piano di protezione adeguato, le autorità competenti devono prendere opportuni provvedimenti. Possono ad esempio pronunciare un'ingiunzione o un ammonimento o fissare un termine entro il quale regolarizzare la situazione. Quale misura estrema possono però anche ordinare la chiusura immediata della struttura. Se si tratta di aziende e strutture che devono attuare la protezione della salute ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro, la competenza per i controlli e

un'eventuale chiusura spetta agli ispettorati del lavoro cantonali. Per tutte le altre strutture le competenze devono essere stabilite dai Cantoni (polizia del commercio, ufficio del medico cantonale ecc.). Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto all'UFSP o all'autorità cantonale competente.

2.5 Provvedimenti di protezione dei lavoratori (sezione 5)

Articolo 25

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

Il *capoverso 2* prevede l'obbligo generalizzato della mascherina per tutti i dipendenti nei luoghi chiusi in cui si trova più di una persona, a prescindere dal fatto che le persone siano in possesso di un certificato. Sono previste deroghe per situazioni in cui, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non è possibile portare la mascherina, nonché per persone esentate dal portare una mascherina secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f. Per i collaboratori di una manifestazione con limitazione dell'accesso secondo la regola 2G+ che dispongono essi stessi di un certificato di vaccinazione o di guarigione nonché di un certificato di test prevale comunque l'obbligo esteso della mascherina sul luogo di lavoro. Non si applica alcuna deroga all'obbligo della mascherina alle aziende in cui i lavoratori soddisfano i requisiti della limitazione dell'accesso secondo la regola 2G o 2G+. L'obbligo di tutela del datore di lavoro prevede che i lavoratori beneficino di una maggiore protezione rispetto, per esempio, ai visitatori volontari di una manifestazione, per i quali è possibile rinunciare all'obbligo della mascherina sulla base di una limitazione dell'accesso.

Secondo il *capoverso 3*: i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o aerazione regolare (5–10 minuti ogni ora) o anche l'obbligo di portare una mascherina facciale all'aperto. Queste prescrizioni concretizzano l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964¹³ sul lavoro, LL).

Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni, ad esempio ordinando il telelavoro;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti, uso della mascherina nelle situazioni a rischio [cfr. promemoria della SECO sulla protezione della salute¹⁴] ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 11 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito

¹³ RS 822.11

¹⁴ <https://www.seco.admin.ch> > Lavoro > Protezione della salute sul lavoro

lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 11.

Il *capoverso 4* spiega che il datore di lavoro può verificare il possesso del certificato di vaccinazione, di guarigione o di test se questo serve a stabilire misure di protezione opportune secondo il principio STOP o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 3 (*lett. a*). Per contenere la quantità di dati si deve sempre utilizzare, ove disponibile, il certificato COVID light ogni qualvolta per stabilire misure non sia necessario distinguere tra stato di immunità e stato infettivo. In proposito si dovrà prendere in considerazione che l'accesso a determinate strutture o manifestazioni è limitato a persone con un certificato. Le misure correlate per i lavoratori a contatto con i clienti devono garantire anche la protezione degli ospiti o dei visitatori, considerato che in questo caso hanno la priorità l'obbligo della mascherina valido nei luoghi chiusi nonostante la limitazione dell'accesso a persone con un certificato o l'obbligo aggiuntivo del certificato nei casi in cui è necessario per garantire una protezione adeguata. Tuttavia, d'ora in avanti il datore di lavoro potrà ordinare le relative prescrizioni (p. es. l'obbligo della mascherina all'aperto e/o l'obbligo aggiuntivo del certificato) individualmente e non più a tutti i lavoratori a contatto con i clienti.

Se il datore di lavoro, basandosi su motivi oggettivi, richiede l'obbligo del certificato per una prestazione lavorativa da parte dei lavoratori, deve approntare un'offerta di test per i lavoratori che non dispongono di uno stato di immunità (ossia che non sono né vaccinati né guariti). Secondo l'attuale disciplinamento dei costi per l'esecuzione di test ripetuti, i costi per questa offerta di test sono assunti dalla Confederazione, mentre in caso di test singoli le spese sono assunte dal datore di lavoro. Se invece il datore di lavoro accompagna il possesso del certificato solo con misure di alleggerimento (p. es. partecipazione a riunioni), la prestazione lavorativa può essere estesa anche ai lavoratori senza certificato, ma in presenza di misure di protezione, e il datore di lavoro non è obbligato ad approntare un'offerta di test e quindi ad assumersene i costi.

Lettera b: il risultato della verifica del certificato non può essere utilizzato dal datore di lavoro per altri scopi. Inoltre, non devono crearsi discriminazioni tra i lavoratori vaccinati, guariti o sottoposti a test, da un lato, e i lavoratori non vaccinati dall'altro, ossia è inammissibile una differenziazione delle misure applicata per motivi non oggettivi. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto pubblico, si dovrà verificare nel singolo caso la presenza della base legale formalmente necessaria al trattamento dei dati sanitari visualizzati sul certificato (stato di immunità o stato infettivo).

Lettera c: il datore di lavoro deve documentare per scritto se prevede misure di protezione o di attuazione di un piano di test basate sul possesso di un certificato COVID. I lavoratori devono essere preventivamente sentiti in merito (*lett. d*). Non esiste un processo definito in tal senso. A seconda dell'azienda, si effettua la consultazione con le rappresentanze dei lavoratori (cfr. le considerazioni relative all'art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro [RS 822.113] nelle relative indicazioni, consultabili sul sito web della SECO). In ambito lavorativo sono sempre determinanti le circostanze del singolo caso; è possibile fare affermazioni generali solo in misura molto limitata.

Per le riunioni vale quanto segue: in caso di riunioni puramente interne si applica l'articolo 25 a prescindere dal numero di persone partecipanti. Per un evento interno dell'azienda a partecipazione non obbligatoria, ma consigliata, e che rientra nell'attività lavorativa, occorre ponderare se l'obbligo di certificato costituisca un provvedimento proporzionato e se altre misure di protezione più blande, ovvero obbligo vigente di

portare la mascherina nei luoghi chiusi nonché il rispetto della distanza, non potrebbero offrire una protezione sufficiente. Se l'evento per i collaboratori non rientra nell'attività lavorativa, si applicano le prescrizioni generali per manifestazioni. In caso di riunioni con partecipanti esterni sono determinanti le circostanze concrete. Per i «classici» incontri di lavoro, si applicano le prescrizioni dei rispettivi datori di lavoro, che nei loro piani di protezione devono prevedere istruzioni per situazioni di questo tipo rispettando le prescrizioni valide per il locale utilizzato (p. es. in caso di locale affittato in un albergo). Solo se una riunione con partecipanti esterni ha carattere di manifestazione (p. es. un evento di formazione continua o un workshop) trovano applicazione le regole per le manifestazioni secondo l'articolo 14 e segg.

Secondo il *capoverso 5* sussiste l'obbligo del datore di lavoro di ordinare l'adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro), tenendo conto del principio di proporzionalità. Nella misura in cui ciò sia possibile per la natura dell'attività e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro devono adottare provvedimenti organizzativi e tecnici idonei per consentire il telelavoro. Tali provvedimenti, ad esempio in ambito di hardware e software informatici (inclusi l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati), dovranno essere attuati se è possibile realizzarli con un onere proporzionato e se a casa sono date le condizioni infrastrutturali e di spazio fondamentali. La questione dell'assunzione dei costi dovuti al telelavoro deve essere chiarita nel singolo caso nel quadro del Codice delle obbligazioni (in particolare art. 327 e art. 327a CO).

Il *capoverso 6* stabilisce che, per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19.

Articolo 26

Questo articolo attribuisce alle autorità esecutive competenti (secondo il *cpv. 1* le autorità di esecuzione della LL e della legge federale del 20 marzo 1981¹⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni) le competenze necessarie per poter verificare il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 10. Le autorità possono effettuare controlli in ogni momento (*cpv. 2*) e i datori di lavoro devono garantire loro l'accesso ai locali e ai luoghi (*cpv. 3*).

2.6 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (sezione 6)

Articolo 27

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

2.7 Disposizioni penali (sezione 7)

Le infrazioni contro provvedimenti presi nei confronti della popolazione (ai sensi

¹⁵ RS 832.20

dell'art. 40 LEp) sono punibili penalmente in quanto reati di contravvenzione già secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Nella sua formulazione questa disposizione fa tuttavia riferimento solo a provvedimenti dei Cantoni, sebbene dall'articolo 6 capoverso 3 LEp (situazione particolare) risulti che la Confederazione ha la competenza di ordinare simili provvedimenti. Sulla base delle spiegazioni in merito riportate nel messaggio¹⁶, si deve presumere che tale disposizione renda punibili penalmente anche le violazioni dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione nell'ambito della situazione particolare (cfr. in merito l'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Contro tale assunzione si può addurre che, per motivi di chiarezza del diritto, sarebbe auspicabile una regolamentazione esplicita dei reati a livello di ordinanza. Appare pertanto sensato fornire un chiarimento nell'ordinanza, anche qualora dall'interpretazione risulti che anche le infrazioni dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione sono punibili secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j in combinato disposto con gli articoli 40 e 6 LEp. La regolamentazione esplicita tiene infatti conto anche del principio secondo cui i reati devono essere formulati in modo chiaro ai sensi dell'articolo 1 del Codice penale¹⁷ (CP).

- *Let. a:* le violazioni di obblighi da parte di gestori di strutture accessibili al pubblico nonché di organizzatori di manifestazioni nonché l'elaborazione o l'attuazione insufficiente o carente di piani di protezione (cfr. art. 10 cpv. 1–3) e le violazioni di altre prescrizioni (art. 12, 13, 14 cpv. 1 e 2, 15, 18 lett. a e b, 19a nonché 20 cpv. 2, 3 e 5) sono punibili, anche se commesse per negligenza;
- *Let. b:* l'esperienza acquisita nella raccolta di dati di contatto rilevati come parte integrante di piani di protezione secondo l'articolo 11 mostra che tali dati sono talvolta utilizzati per scopi diversi da quelli previsti. Poiché un tale utilizzo inopportuno non rientra in nessuna disposizione penale del codice penale e spesso nemmeno in quelle della legge sulla protezione dei dati¹⁸, appare opportuno introdurre una norma penale specifica. La violazione di questa norma penale può essere compiuta intenzionalmente o per negligenza;
- *Let. c:* lo svolgimento di una manifestazione secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3, 15 capoversi 2 e 3 con più persone del consentito è punibile;
- *Let. d:* lo svolgimento intenzionale di una grande manifestazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 oppure di una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato è punibile;
- *Let. e:* con questa norma si precisa che è punibile non indossare la mascherina facciale in settori chiusi di mezzi pubblici (art. 5) e delle aree di attesa, nei settori di accesso nonché nei luoghi chiusi di strutture ed esercizi accessibili al pubblico (art. 6 cpv. 1) o alle manifestazioni (art. 15 cpv. 2 lett. b), a meno che non viga una deroga secondo l'articolo 5 capoverso 1 o l'articolo 6 capoverso 2. Con l'aggiunta di questo reato nell'allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari, l'importo massimo ammesso di una multa (10 000 franchi; art. 106 cpv. 1 CP) è di fatto ridotto all'importo della multa di 100 franchi (pos. 16002) ivi previsto. Per contro, vengono rese punibili con multa anche le violazioni dell'obbligo di indossare la mascherina compiute per negligenza;

¹⁶ FF 2011 335

¹⁷ RS 311.0

¹⁸ RS 235.1

- *lett. g:* gli ospiti di una struttura della ristorazione possono essere sanzionati se violano intenzionalmente l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a;
- *lett. h:* anche le persone con più di 16 anni senza un certificato valido ai sensi dell'articolo 3 che accedono intenzionalmente a una struttura o a una manifestazione per le quali l'accesso è limitato alle persone con un simile certificato possono essere punite.

Singole infrazioni possono essere punite con una multa disciplinare; Le relative prescrizioni figurano ai numeri 16002–16007 dell'allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari¹⁹ (OMD).

2.8 Aggiornamento degli allegati (sezione 8)

Articolo 29

Negli allegati 1 e 2 sono stabilite precisazioni per piani e misure di protezione, nell'allegato 2 precisazioni sui motivi medici per i quali una persona non può farsi vaccinare. Secondo la presente disposizione, l'aggiornamento di questi allegati spetta al DFI. Per l'allegato 1 (piani di protezione) l'aggiornamento avviene come finora d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, per l'allegato 2 (vaccini che consentono l'accesso alle manifestazioni) dopo aver sentito la CFV.

2.9 Disposizioni transitorie

Articolo 32a capoverso 1: ci sono persone che per motivi medici non possono essere vaccinate né testate e che pertanto non hanno la possibilità di ottenere un certificato COVID, segnatamente a causa di gravi disabilità fisiche e/o psichiche. A queste persone deve essere tuttavia dato accesso a manifestazioni o strutture con limitazione di accesso. Il 10 gennaio 2022 è entrata in vigore una modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 che prevede l'emissione di un certificato di deroga COVID-19 per questo gruppo di persone. Nel periodo transitorio fino al 24 gennaio 2022, l'attestato di un medico che conferma tale impossibilità di essere vaccinati o testati per motivi medici è equiparato a un certificato. Secondo la nuova disposizione, ciò vale anche per l'attestazione medica per persone che, dopo la prima dose di un vaccino per il quale la vaccinazione completa è composta da due dosi, hanno manifestato effetti collaterali molto gravi e che per motivi di salute non possono ricevere una seconda dose (e per motivi medici non possono nemmeno essere testate).

2.10 Allegati

Allegato 1

Il numero 1 disciplina le prescrizioni concernenti i piani di protezione per le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato.

¹⁹ RS 314.11

Numero 1

Numero 1.1.1

Quale principio, l'allegato stabilisce dapprima che quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti aumenta il rischio di contagio (cfr. n. 1.3.1). Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina facciale o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente arieggiati è superiore che in quelli ben arieggiati. Questo principio va tuttavia ribadito quale punto di partenza per tutte le prescrizioni relative ai piani di protezione che seguono.

Numero 1.1.2

Il piano di protezione rappresenta lo strumento fondamentale per combattere il coronavirus nelle strutture e alle manifestazioni accessibili al pubblico. È pertanto cruciale che i gestori e gli organizzatori si attengano a quanto segue:

- la scelta dei provvedimenti da applicare tra quelli prescritti dalla presente ordinanza deve sempre essere operata in modo da garantire una protezione efficace delle persone presenti nella singola struttura e alla singola manifestazione; occorre pertanto privilegiare il rispetto della norma sul distanziamento e l'attuazione di misure di protezione (mascherine facciali, limitazione delle entrate), salvo motivi contrari;
- la scelta deve tener conto dell'attuabilità dei provvedimenti nella struttura o nella manifestazione concreta;
- la protezione da garantire si estende sia al pubblico (ospiti, visitatori e partecipanti) sia alle persone che lavorano nella struttura (segnatamente lavoratori);
- occorre prevedere provvedimenti adeguati per i singoli settori o gruppi di persone: anche in caso di registrazione dei dati di contatto occorre ad esempio prevedere, conformemente al principio di precauzione, a mantenere piccoli o a circoscrivere il più possibile i gruppi di persone a stretto contatto e a escludere un rimescolamento, attuando le norme sul distanziamento nei corridoi e nei servizi igienici.

L'organizzatore è tenuto a definire il perimetro o lo spazio della manifestazione nel piano di protezione. Questo comprende, da un lato, tutti i settori sottoposti a limitazioni d'accesso.

La responsabilità per la concezione e l'attuazione del piano di protezione spetta al gestore o all'organizzatore.

Numero 1.1.3

L'indicazione dei motivi (tipo di attività, circostanze locali) deve consentire di giustificare la registrazione dei dati di contatto in modo plausibile per le autorità esecutive cantonali. Di norma non sono necessarie indicazioni economiche o considerazioni dettagliate sui costi.

Numero 1.1.4

L'informazione mirata del pubblico è una condizione essenziale per poter garantire l'attuazione dei provvedimenti. Le modalità d'informazione sono decise dal gestore o

dall'organizzatore. In ogni caso è utile sfruttare il materiale informativo messo a disposizione dall'UFSP.

1.2 Igiene

Le misure d'igiene menzionate, segnatamente la predisposizione di possibilità per lavarsi le mani, la periodicità della pulizia delle superfici di contatto ecc., devono essere adattate alle caratteristiche concrete della struttura o della manifestazione.

1.3 Distanziamento

Numeri 1.3.1

La distanza minima da rispettare è di 1,5 metri (n. 1.3.1). Si tratta della «distanza obbligatoria» ai sensi della presente ordinanza e dell'allegato.

Numero 1.3.2

Secondo il numero 1.3.2, nei settori dei posti a sedere delle strutture e alle manifestazioni (come chiese, cinema, teatri, attività presenziali negli istituti di formazione) è prevista un'agevolazione: vista la disposizione delle file di posti spesso già stabilita e in parte fissa, nei limiti del possibile i posti devono essere disposti od occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra i posti a sedere. Con tutta probabilità non sarà garantita la distanza obbligatoria di 1,5 metri (secondo il n. 1.3.1), deroga accettata per motivi di praticabilità. Per distanza equivalente s'intende la distanza creata nella struttura dalla rinuncia a un normale posto o a una sedia in una fila di sedie. Non è soggetta a questa prescrizione l'occupazione da parte di famiglie o altre persone per le quali il rispetto della distanza obbligatoria non è opportuno (cfr. n. 1.3.5).

Numero 1.3.4

Nei settori in cui le persone si spostano o transitano (settori destinati ai clienti nei negozi, mercati all'aperto, servizi igienici), bisogna consentire alle persone di rispettare la distanza obbligatoria mediante misure adeguate (come demarcazioni, nastri) per esempio in corrispondenza delle casse, degli sportelli d'informazione ecc.

Numero 1.3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni i gruppi di persone per i quali il rispetto della distanza non è opportuno, segnatamente i bambini piccoli e in età scolastica, le famiglie, le coppie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

1.4 Registrazione dei dati di contatto

Numero 1.4.2

L'obbligo d'informazione è una condizione essenziale da vari punti di vista:

- dal punto di vista sanitario: le persone devono essere informate dell'esistenza di un rischio di contagio accresciuto per chi visita la struttura o partecipa alla manifestazione; con la loro visita o partecipazione sono quindi disposte ad accettare tale rischio;
- in relazione alle possibili conseguenze: se dovesse verificarsi un caso d'infezione nella struttura o in occasione della manifestazione, l'autorità cantonale competente dovrà valutare se ordinare una quarantena con le enormi limitazioni che ne conseguono;
- sul piano della protezione dei dati: le persone devono essere informate della registrazione e – in caso d'infezione – dell'ulteriore trattamento dei loro dati personali; senza la registrazione dei dati non è consentita la visita o la partecipazione.

Numero 1.4.3

I dati di contatto non devono essere registrati separatamente, se sono ottenibili attraverso raccolte di dati già esistenti, ad esempio i registri dei membri di un'associazione o di un club oppure gli elenchi degli indirizzi degli istituti di formazione o ancora i sistemi di prenotazione. Altrimenti occorre utilizzare formulari di contatto. Per quanto riguarda i dati già esistenti occorre assicurarsi che contengano effettivamente tutte le indicazioni richieste.

Numeri 1.4.4, 1.4.5 e 1.4.6

La scelta dei dati di contatto da registrare mira a consentire la presa di contatto da parte della autorità cantonali in caso d'infezione: cognome, nome, domicilio e numero di telefono. L'indicazione dell'indirizzo non è obbligatoria, mentre quella del domicilio lo è al fine di stabilire il Cantone incaricato di contattare la persona (*n. 1.4.4*).

Le prime esperienze hanno mostrato che i dati di contatto forniti talvolta non erano corretti e pertanto non utilizzabili dai Cantoni per un tracciamento dei contatti rapido ed efficace. L'importanza della correttezza dei dati di contatto è centrale per le manifestazioni e le strutture in cui vengono rilevati dati di contatto. Come già prescritto in alcuni Cantoni, i gerenti o gli organizzatori devono garantire con provvedimenti adeguati che i dati di contatto forniti siano corretti (*n. 1.4.5*).

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono è sufficiente registrare i dati di una sola persona (*n. 1.4.6*).

Numero 1.4.7

Il gestore o l'organizzatore è responsabile di garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati. Il fatto ad esempio di esporre all'ingresso un elenco nel quale gli ospiti si registrano e che al tempo stesso è visibile a tutti gli ospiti non soddisfa questo requisito. Occorre inoltre garantire la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione, ad esempio conservandoli in un luogo chiuso o adottando misure informatiche adeguate.

Numero 2

Il numero 2 disciplina le prescrizioni concernenti i piani di protezione per le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato (secondo la regola 3G, 2G o anche

2G+). Contiene prescrizioni dettagliate, che devono essere attuate nel piano di protezione, ad esempio indicazioni sull'esecuzione dei controlli all'ingresso, le misure di igiene, l'informazione delle persone presenti sulle misure in vigore o l'istruzione COVID-19 del personale. Il piano di protezione disciplina anche la verifica dell'identità da effettuare nell'ambito del controllo degli accessi che deve avere luogo per stabilire che il certificato presentato appartenga alla persona interessata. Questa verifica avviene mediante un documento d'identità con foto e a prova di contraffazione, p. es. passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, permesso di soggiorno, ma anche tessera dello studente ecc. Inoltre occorre indicare nel piano di protezione le prescrizioni menzionate al numero 2 relative al trattamento dei dati personali visibili nell'ambito del controllo degli accessi. Il piano di protezione deve documentare anche un eventuale obbligo della mascherina per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione a contatto con i visitatori. Le persone che presentano un attestato secondo l'articolo 32a capoverso 1 potrebbero essere infette e di conseguenza infettare gli altri. Sono pertanto necessarie particolari misure di protezione, come ad esempio l'obbligo di portare una mascherina facciale o il rispetto della distanza; tali misure devono essere indicate nel piano di protezione.

Allegato 2

L'allegato 2 stabilisce il periodo durante il quale le persone sono esentate dall'obbligo della mascherina e dalla quarantena dei contatti come pure i vaccini che danno diritto di accesso. Il lasso di tempo durante il quale le persone vaccinate sono esentate dalla quarantena dei contatti è di 120 giorni a partire dalla vaccinazione completa e quindi in Svizzera dalla seconda dose; per il vaccino di Janssen la durata è di 120 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione (*n. 1.3*) e, per le persone guarite, il termine decorre dal 6° giorno dopo la conferma del contagio (risultato positivo del test) e dura fino al 120° giorno dalla conferma del contagio (*n. 2.2*).

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina è di 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa, e quindi in Svizzera dalla seconda dose; per il vaccino di Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione (*n. 1.2*) e, per le persone guarite, il termine decorre dal 6° giorno dopo la conferma del contagio (risultato positivo del test) e dura fino al 365° giorno dalla conferma del contagio (*n. 2.1*).

È richiesta una vaccinazione con un vaccino omologato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP, approvato dall'EMA o omologato secondo la «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS» secondo le raccomandazioni vaccinali dello Stato in cui è effettuata la vaccinazione (*n. 1.1*). Lo Stato in cui è effettuata la vaccinazione con uno dei vaccini omologati in Svizzera o approvati dall'EMA è irrilevante. Per i vaccini per cui è ammessa la vaccinazione con un'unica dose fanno stato i periodi di attesa approvati. Questi termini sono calcolati automaticamente al momento dell'attivazione del certificato. Le persone che sono guarite e hanno ricevuto una prima dose di vaccino entro sei mesi sono considerate completamente vaccinate; i 120 o i 365 giorni decorrono a partire dalla somministrazione della dose di vaccino e non dalla guarigione.

La competenza di aggiornare l'allegato 2 alle conoscenze scientifiche attuali è attribuita al DFI, che deve consultare la CFV (cfr. art. 29).

Allegato al rapporto esplicativo (art. 7 cpv. 2 lett c. e art. 9 cpv. 5)

Elenco non esaustivo degli ambiti in cui le persone possono essere esentate dalla quarantena o dall'isolamento da parte delle autorità cantonali competenti durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro (art. 7 cpv. 2 lett. c e art. 9 cpv. 5)

Energia:

Produzione e distribuzione di elettricità, produzione di prodotti petroliferi, importazione e distribuzione di prodotti petroliferi, importazione e distribuzione di gas naturale, produzione e distribuzione di legna da ardere, fornitura di teleriscaldamento e calore di processo, approvvigionamenti di acqua potabile

Logistica:

Traffico merci stradale e ferroviario, traffico passeggeri in concessione, traffico aereo, navigazione sul Reno, piattaforme intermodali

Alimentazione:

Produzione agricola, industria alimentare, commercio al dettaglio

Agenti terapeutici:

Produttori e fornitori di materiale protettivo, dispositivi medici rilevanti per la COVID-19, medicinali e soluzioni per fleboclisi, approvvigionamento di medicinali, aziende logistiche, grossisti

TIC:

Fornitori di servizi, gestori di infrastrutture e i loro fornitori di beni e servizi come per esempio imprese edili, installatori elettrici, aziende nel settore della climatizzazione e della ventilazione

Industria:

Aziende chimiche, fornitori dell'industria farmaceutica, produttori di imballaggi, lavorazione delle materie plastiche per imballaggi, fabbricanti di carta e cartone

Autorità:

Membri di organi direttivi

Smaltimento:

Acque reflue, rifiuti

Finanze:

Fornitori di servizi finanziari (traffico dei pagamenti, approvvigionamento di denaro contante)

Sanità e socialità:

Istituti medico-sociali, studi medici, farmacie, drogherie, negozi di articoli sanitari, fornitori di servizi di laboratorio, istituzioni sociali (p. es. consultori in generale e per la pianificazione familiare, organizzazioni di assistenza alle persone con disabilità), asili nido, offerte di reinserimento (professionale), APMA, ministri del culto, centri di asilo e per rifugiati

Pubblica sicurezza:

Organizzazioni di primo intervento (polizia, vigili del fuoco, ambulanze), esercito (in particolare interventi COVID), protezione civile (in particolare interventi COVID), istituti di detenzione

Informazione e comunicazione:

Media, servizi postali